GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDI 15 MARZO — NUM. 62

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **131** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Articolo unico.

La durata delle attuali Convenzioni pei servizi postali marittimi fissata con la legge del 30 giugno 1892 n. 318, è prorogata a tutto il 30 aprile 1893.

Cesserà ogni effetto della presente qualora la legge di approvazione delle nuove Convenzioni fosse promulgata prima di detto giorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1893.

UMBERTO.

FINOCCHIARO APRILE.
LACAVA.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **123** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 3 dicembre 1878 n. 4610 sul riordinamento del personale della R. Marina;

Visti i Regi decreti in data 25 dicembre 1881, 30 maggio 1884 e 26 febbraio 1888, che ammettono la nomina di capi macchinisti principali nel Corpo del Genio navale ai gradi di ingegnere capo di 1ª classe e di direttore nel Corpo suddetto;

Ritenuto che agli uffiziali macchinisti nel Corpo del Genio navale compete una gerarchia propria che ne determini i gradi effettivi;

Ritenuta la convenienza di sostituire alle denomazioni che si riferiscono ad alcuni gradi della predetta categoria di uffiziali altre più appropriate alla categoria stessa;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le denominazioni dei vari gradi degli uffiziali macchinisti

nel Corpo del Genio navale, vengono stabilite come risulta dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Art. 2.

La corrispondenza dei gradi degli uffiziali macchinisti con quella degli uffiziali dello stato maggiore della R. marina rimane stabilita a seconda delle nuove denominazioni, come risulta dalla tabella anzidetta.

Art. 3.

I distintivi della divisa saranno quelli stabiliti per la categoria macchinisti dal regolamento di disciplina per i Corpi militari della R. marina.

Art. 4.

Nulla è innovato relativamente al quadro organico, all'avanzamento, all'ammissione, al servizio ed alle paghe degli uffiziali anzidetti.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli* BONACCI.

TABELLA indicante le denominazioni degli uffiziali macchinisti del Corpo del Genio navale.

Denominazione attuale	Denominazione nuova	Corrispondenza nei gradi collo stato maggiore generale
Capo macchinista principale col grado di Direttore del Genio navale.	Direttore macchinista.	Capitano di Vascello.
Capo macchinista principale col grado di Ingegnere capo di 1ª classe.	Capo macchinista principale di 1ª classe.	Capitano di Fregata.
Capo macchinista principale.	Capo macchinista principale di 2ª classe.	Capitano di Corvetta.
Capo macchinista di 1ª classe.	Capo macchinista di 1ª classe.	Tenente di Vascello.
Capo macchinista di 2ª classe.	Capo macchinista di 2ª classe.	Sotto Tenente di Vascello.
Sotto capo macchinista.	Capo macchinista di 3ª classe.	Guardiamarina.

Roma, il 16 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
C. A. RACCHIA.

Il Numero **121** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1890, sulle facoltà accordate all'onor. Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Vengono concessi a titolo gratuito i seguenti terreni nella colonia Eritrea, alle persone, per la durata e per gli scopi sotto indicati, ed alle condizioni specificate negli atti firmati dal deputato in missione e ratificati dal governatore:

1. Al sig. Diana Adolfo, di Montefiascone, un terreno di figura irregolare, della superficie di metri quadrati 1200, posto presso Sahati, per la durata di tre anni;

2. Al sig. Giovanola Vincenzo, di S. Cataldo (Caltanissetta), un terreno quadrangolare, della superficie di m. q. 7200, posto presso Sahati, per la durata di tre anni;

3. Ad Hamet Hassan, di Otumlo, un terreno triangolare di m. q. 1260, posto lungo il torrente Jangus, per la durata di tre anni;

4. Al medesimo, un terreno rettangolare di m. q. 1200, posto lungo il torrente Jangus, per la durata d'un anno;

5. Al medesimo, un terreno rettangolare della superficie di m. q. 2400, posto lungo il torrente Jangus, per la durata di tre anni;

6. Ad Hamet Camiciai, di Ascir (Habab), un terreno quadrangolare in due appezzamenti, uno di m. q. 3330, l'altro di m. q. 2000 posti lungo il torrente Jangus, per la durata di due anni;

7. Al medesimo, un terreno tringolare di m. q. 180, posto lungo il torrente Jangus, per la durata di due anni;

8. A Gibara el Ferraio, di Kassala, un terreno rettangolare di m. q. 1600, posto lungo il torrente Jangus, per la durata d'un anno;

9. A Idris Ghendi, di Otumlo, un terreno rettangolare di m. q. 1200, posto lungo il torrente Jangus, per la durata di tre anni;

10. A Mohamet Hamet, di Otumlo, un terreno irregolare di m. q. 2025, posto lungo il torrente Jangus, per la durata di tre anni;

11. A Drar Hamet, di Moncullo, un terreno irregolare di m. q. 5300, posto lungo il torrente Jangus, per la durata d'un anno,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **128** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879 n. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 n. 1958 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 18 gennaio 1880 n. 5247 (serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per gli affari della Marina, della Guerra e del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contr'ammiraglio nel Corpo dello Stato Maggiore generale della R. Marina *Bertone di Sambuy* Federico, è nominato membro della Commissione permanente per la esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884, nn. 5168 (serie 2ª) e 1958 (serie 3ª), in sostituzione del contr'ammiraglio *Cafaro di Riardo* Giovanni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.
C. A. RACCHIA.
GRIMALDI.

Visto, Il Guardasigilli: BONACCI.

Il Numero **129** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 giugno 1887 n. 4644 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 24 giugno 1888 n. 5531 (serie 3ª), col quale si approva il regolamento per l'esercizio della industria stalloniera privata;

Sentito il parere del Consiglio ippico e del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 8, comma 2°, del regolamento per l'esercizio dell'industria stalloniera privata, approvato col decreto 24 giugno 1888, anzidetto, è da aggiungersi:

« 3° vizi o difetti di conformazione dello stallone, dannosi alla riproduzione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

LAGAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Num **130** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro ed *interim* per le Finanze;

Veduta la deliberazione del 26 novembre 1892, con la quale il Consiglio comunale di Borgoratto, in provincia di Alessandria, ha imposto un dazio di consumo sulla carta, sulla porcellana e sulla terraglia, che sono generi non contemplati all'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827, nè all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 numero 3018;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato L;

Veduto il parere che la Camera di commercio e d'arti della provincia d'Alessandria ha emesso in seduta del 2 gennaio 1893;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Borgoratto Alessandrino, a seconda della sua deliberazione del 26 novembre 1892, è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo sulla carta, sulla porcellana e sulla terraglia, in conformità dell'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

TARIFFA

—

Carta da scrivere, bianca, colorata, ecc., esclusa però la carta bollata	Quintale	L. 5 —
Carta per filugelli	»	» 1 50
Porcellana e terraglia d'ogni genere	»	» 1 50

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
GRIMALDI.

Il Numero **XCIV** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto di Milano, relativa al concentramento nella Congregazione di carità di Vittuone dell'Opera pia elemosiniera conte Giuseppe Resta, attualmente amministrata dal successore del fondatore;

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità di Vittuone e dei Consigli comunali di Vittuone e Cisliano;

Visto il ricorso del conte Antonio Moroni, attuale amministratore dell'Opera pia;

Viste le deliberazioni favorevoli alla proposta del Prefetto, del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia conte Giuseppe Resta è concentrata nella Congregazione di carità di Vittuone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Num. **XCV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni colle quali dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Cittadella (Padova), si propose il concentramento delle rendite dei legati dotali ed elemosinieri Bonardi Stefano e Gentili Paolo Stefano, attualmente amministrati dal locale Monte di pietà;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le rendite dei predetti legati Bonardi e Gentili sono concentrate nella Congregazione di carità di Cittadella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **XCVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Noventa Vicentina (Vicenza), colle quali si propone il concentramento dell'Opera pia elemosiniera denominata pio Istituto Chiavellati;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il pio Istituto Chiavellati è concentrato nella Congregazione di carità di Noventa Vicentina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardagilli:* BONACCI.

Il Numero **XCVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Panicale (Perugia), proponenti il concentramento della fondazione dotalizia Paolo Orsini, amministrata dal Fondo per il culto, nella Congregazione di carità medesima;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Perugia;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione dotalizia Paolo Orsini predetta è concentrata nella Congregazione di carità di Panicale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **XCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Martignana Po (Cremona), proponenti il concentramento nella prima del legato elemosiniero Bompani, già amministrato dal parroco locale;

Vista l'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Cremona;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il legato Bompani, del comune di Martignana Po, è concentrato nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, il *Guardasigilli*: BONACCI.

Il numero **XCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Rubano (Padova), proponenti il concentramento nella prima dell'Opera pia dotale Antonio Rossi, attualmente amministrata dal Municipio;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Padova;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Antonio Rossi, nel comune di Rubano, è concentrata in quella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli* BONACCI.

Il Numero **C** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Giarole (Alessandria), relative al concentramento delle Opere pie: Cerrati-Gianoglio, amministrata dal Parroco locale, con lo scopo di distribuire sussidi in danaro ai poveri ed in preferenza a quelli infermi; Legato delle Figlie povere, pure amministrato dal parroco, col fine di dare annualmente una dote ad una fanciulla povera del comune; Compagnia del SS. Rosario, fornita di speciale amministrazione, con fine misto di culto e di beneficenza elemosiniera e dotale;

Veduta la decisione emessa in proposito dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Opere pie Cerrati-Gianoglio e Legato delle Figlie povere sono concentrate nella Congregazione di carità di Giarole, ed è pure concentrato, per la parte relativa alla beneficenza, l'istituto denominato Compagnia del SS. Rosario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI

Il Numero **CI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la istanza della Congregazione di carità di Sala Consilina (Salerno), per la costituzione in ente morale dello Spedale civile colà fondato ad iniziativa della signora Luisa dei Baroni Romano, e per la inversione a favore dello istituto stesso del patrimonio del locale Monte frumentario e della rendita appartenente ad un antico Spedale del luogo;

Vedute le relative deliberazioni della stessa Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Sala Consilina;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ospedale civile come sopra fondato nel comune di Sala Consilina è costituito in ente morale, ed è autorizzata in suo favore la inversione del patrimonio del locale Monte frumentario e della rendita di ragione di un antico Spedale del comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Num. **CII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 26 febbraio 1891 e 9 dicembre 1892 del Consiglio comunale di Monte Giberto (Ascoli Piceno), e 19 aprile 1891 e 1° gennaio 1893 della Congregazione di carità, colle quali si propone la parziale trasformazione del Monte frumentario a favore dell'Ospedale dei poveri infermi;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio del Monte frumentario predetto è parzialmente invertito, come viene indicato nelle ricordate deliberazioni, a favore dell'Ospedale dei poveri infermi in Monte Giberto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il N. **CIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dal Comune di Camandona, in provincia di Novara, per essere autorizzato ad accettare la donazione dell'annua rendita di lire mille, consolidato 5 °/o del debito pubblico italiano, disposta a favore del Comune medesimo dal cav. geometra Carlo Canova, con atto rogato dal notaro Alessandro Peveraro, in data 19 luglio 1891, allo scopo d'istituire una scuola di perfezionamento del corso elementare.

Veduta la domanda del Comune suddetto, per ottenere la erezione in corpo morale della scuola stessa, e l'approvazione del relativo statuto organico;

Considerato che siffatta istituzione potrà aver mezzi sufficienti per esser mantenuta, mediante le mille lire donate dal cav. Canova, e gli aiuti regolarmente deliberati dal Consiglio comunale di Camandona per la sede e suppellettile scolastica;

Riconosciuta la convenienza di concedere la invocata autorizzazione ad accettare la donazione dianzi accennata;

Sentito il Consiglio di Stato;

Veduta la legge del 5 giugno 1850 n. 1037 ed il regolamento approvato col R. decreto del 26 giugno 1864 n. 1817;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Camandona, in provincia di Novara, è autorizzato ad accettare la donazione di lire mille di rendita, fatta a suo favore dal cav. geometra Carlo Canova, con atto del 19 luglio 1891, per la istituzione nel Comune stesso di una scuola di perfezionamento al corso elementare.

Art. 2.

La detta scuola è eretta in ente morale. Essa si inti-

tolerà dal nome di Giuseppe Canova per espresso desiderio del fratello Carlo, fondatore della istituzione.

Art. 3.

È approvato lo statuto organico per la suddetta scuola, unito al presente decreto, composto di 17 articoli e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

STATUTO FONDAMENTALE
della scuola di perfezionamento « Giuseppe Canova » in Camandona

CAPO I

Istituzione della scuola e suo scopo.

Art. 1.

È istituita in Camandona una scuola speciale di perfezionamento, che prenderà nome da *Giuseppe Canova.*

Art. 2.

Questa scuola avrà per iscopo di fornire ai giovani residenti in Camandona, i quali avranno dato prova di avere compiuto con buon risultato il corso elementare inferiore, un'istruzione complementare, dando particolare svolgimento alle nozioni di lingua italiana, d'aritmetica e d'algebra elementare, di geometria e di disegno lineare elementare architettonico, ed agli elementi della storia d'Italia e della geografia.

Art. 3.

Crescendo le entrate, l'insegnamento sarà più esteso, avuto sempre riguardo allo scopo scientifico-pratico della scuola.

Art. 4.

Il patrimonio della scuola è costituito:

a) dalla donazione Canova di L. 1000 di rendita, di cui nel rogito Peverano 19 luglio 1891;

b) dal concorso del Comune, in base alla delberazione 24 luglio 1891;

c) dalle obbligazioni, dai sussidi, dai legati, e da altre liberalità a favore della scuola.

CAPO II

Iscrizioni dei giovani nella scuola

Art. 5.

Saranno iscritti:

I giovani residenti in Camandona, che ne faranno domanda corredata dall'attestato di proscioglimento dall'obbligo scolastico e da una dichiarazione del padre, o di chi ne fa le veci, circa il mestiere cui vuol dedicarsi.

Art. 6.

Se il numero dei richiedenti l'iscrizione sarà superiore a quello che l'aula scolastica potrà contenere, si escluderanno i più piccoli per età.

CAPO III.

Orario della scuola.

Art. 7.

Le lezioni si daranno due volte al giorno, in conformità dell'orario che anno per anno verrà compilato dal maestro o dai maestri ed approvato dal Consiglio amministrativo della scuola.

CAPO IV.

Amministrazione della scuola

Art. 8.

La scuola è amministrata:

a) dal geometra cav. Carlo Canova, e dopo di lui dal più vecchio dei suoi discendenti maschi agnati che sia maggiore di età, ed in difetto dei maschi, dalla donna anziana della sua discendenza;

b) da un membro nominato dal Consiglio comunale, che durerà in carica due anni, e potrà essere rieletto una sola volta, dopo di che non potrà più esserlo che dopo un intervallo di due anni;

c) dal presidente della Congregazione locale di carità.

La presidenza apparterrà alla persona eletta dal Consiglio comunale.

Art. 9.

Sarà ufficio dell'amministrazione di curare:

a) che il Comune mantenga ed eseguisca la deliberazione presa in data 24 luglio 1891;

b) che sia fedelmente eseguita l'intenzione del fondatore della scuola;

c) che sia destinata sempre e subito alla scuola ogni liberalità di terzi a favore di essa;

d) che la nomina e la licenza degl'insegnanti siano conformi alle leggi della pubblica istruzione;

e) che ogni aumento di entrata sia destinato, in conveniente misura all'estensione dell'insegnamento, all'istituzione di nuovi corsi di studi ed a tutto ciò che si riferisce al miglioramento ed incremento della scuola.

Art. 10.

L'ufficio di cassiere sarà affidato al tesoriere della locale Congregazione di carità, la quale:

a) esigerà le cartelle e le rendite patrimoniali tutte della scuola;

b) custodirà i locali;

b) pagherà lo stipendio del maestro o maestri, e le altre spese, sopra mandato regolarmente firmato dalla amministrazione.

Art. 11.

L'amministrazione avrà un segretario, il quale temporaneamente sarà lo stesso segretario comunale. In seguito sarà scelto di preferenza fra gli allievi più distinti, che abbiano frequentato e compiuto il corso degli studi nell'Istituto ed abbiano residenza abituale in Camandona.

CAPO V.

Insegnamento e programma

Art. 12.

L'istruzione è affidata a un insegnante che abbia i titoli d'idoneità per l'insegnamento nelle scuole tecniche o almeno le patenti di maestro di grado superiore. Questi sarà eletto dalla amministrazione in base a regolare e pubblico concorso. Quando saranno cresciute le entrate potrà essere nominato più di un insegnante.

Art. 13.

Lo stipendio è fissato dalla amministrazione.

Art. 14.

I programmi verranno compilati dal maestro o dai maestri di accordo con l'amministrazione della scuola. Nella loro compilazione si prenderà norma da quelli del corso elementare superiore, ampliandoli a sensi dell'art. 2°, avendo particolare riguardo alle cose più utili a sapersi da chi si avvii alle professioei di muratore, costruttore, carpentiere, ed altri affini.

CAPO VI.

Biblioteca e suppellettili.

Art. 15.

Alla scuola sarà annessa una biblioteca sussidiaria degli studi che si fanno in essa; questa biblioteca sarà istituita coi fondi assegnati anno per anno dalla amministrazione.

Art. 16.

Al fine d'ogni anno sarà compilato un'inventario dei libri e delle

suppellettili di scuola, in doppio originale, uno dei quali sarà sempre depositato negli archivi del comune.

CAPO VII.

Conto consuntivo e relazione.

Art. 17.

Alla fine d'ogni anno verrà reso il conto consuntivo, il quale insieme agli orari ed ai programmi d'insegnamento e accompagnato sempre da una relazione particolareggiata sull'andamento della scuola fatta dalla amministrazione di essa, sarà inviato al comune di Camandona.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione.
MARTINI.

Il Numero **CIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 4 febbraio 1892 numero CLXXVII (Parte supplementare), col quale l'Amministrazione della fondazione Scoglia è affidata all'Istituto musicale di Alessandria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'Amministrazione della fondazione Scoglia, affidata all'Istituto musicale di Alessandria, è approvato lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* T. BONACCI.

STATUTO organico per l'amministrazione del « Lascito Scoglia » annesso alla Scuola di musica in Alessandria

Art. 1.

Le rendite dell'Opera pia Scoglia saranno erogate a favore della Scuola musicale di Alessandria.

Art. 2.

L'amministrazione della Scuola musicale, assumendo la gestione di quelle rendite, avrà l'obbligo di tenerne apposita contabilità.

Art. 3.

Ogni volta che sia presentato all'autorità superiore il rendiconto generale amministrativo della Scuola di musica, sarà pure presentato il conto particolare dell'Opera pia Scoglia.

Art. 4.

Saranno esclusivamente ammessi a fruire dei benefizi dell'Opera pia gli alunni che a giudizio della Direzione saranno riconosciuti di condizione disagiata e nel numero consentito dai fondi disponibili.

Art. 5.

Gli allievi ammessi alla Scuola musicale col beneficio dell'Opera pia Scoglia saranno esonerati da qualunque spesa per l'istruzione che sarà loro impartita secondo le norme del regolamento interno.

Art. 6.

Per ogni altro provvedimento o formalità, l'Amministrazione si atterrà alle disposizioni generali della legge sugli Istituti pubblici di beneficenza.

Roma, addì 12 febbraio 1893.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
MARTINI.

Il N. **CV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'atto pubblico in data 3 gennaio 1893, col quale il signor Euclide Adriano Poggeschi, nella qualità di erede universale del prof. Enrico Betti, donava alla Regia Scuola normale annessa alla Regia Università di Pisa la Biblioteca matematica, con gli scaffali che la contengono, le memorie, gli opuscoli, i manoscritti e la privata corrispondenza del predetto professore;

Veduta la domanda fatta dal rettore della R. Università di Pisa per essere autorizzato ad accettare la donazione suddetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rettore della R. Università di Pisa è autorizzato ad accettare la donazione Poggeschi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla società della Cassa di risparmio di Fano in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa predetta, nelle adunanze dei 5 maggio, 3 novembre 1892 e 4 febbraio 1893;

Vedute le deliberazioni prese relativamente alla predetta riforma dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fano nell'adunanza del 19 agosto 1891;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);
Sentito il Consiglio di Stato;
Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Fano, composto di trentatre articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 19 febbraio 1891, che accordava al comune di Capraia e Limite di applicare, nel biennio 1891-92 la tassa di famiglia col massimo di L. 280;
Veduta la deliberazione 30 settembre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere il detto massimo di tassa nel biennio 1893-94;
Veduta la deliberazione 4 gennaio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, che approva quella succitata del comune di Capraia e Limite;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Capraia e Limite di applicare, nel biennio 1893-94, la tassa di famiglia col massimo di lire duecento ottanta (L. 280).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CXIV** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto del 6 gennaio 1861 n. 740, del Commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche;
Visto il Regio decreto 31 maggio 1863 n. DCCLXXXV (Parte supplementare), modificato con successivo Regio decreto 28 febbraio 1869 n. MMCXV (Parte supplementare);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto dell'Istituto di Belle Arti delle Marche, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Pubblica Istruzione, è approvato.

Art. 2.

Sono abrogati i Nostri decreti 31 maggio 1863 num. DCCLXXXV (Parte supplementare), e 28 febbraio 1869 n. MMCXV (Parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

STATUTO dell'Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino

TITOLO I.

Dell'oggetto dell'Istituto — del Corpo accademico e dell'Amministrazione dell'Istituto

Art. 1.

L'Istituto di Belle Arti delle Marche, fondato in Urbino per decreto del Commissario generale Loranzo Valerio, in data 6 gennaio 1891, ha per fine l'insegnamento delle arti del disegno, con quegli insegnamenti accessori e con quelle applicazioni, che ragioni di tempo e di luogo dimostreranno meglio opportuni.

Esso è retto da un Corpo accademico ed è posto sotto l'alta direzione del Ministro della Pubblica Istruzione. Il Municipio ne ha la rappresentanza giuridica.

Art. 2.

Il Corpo accademico è composto: di un presidente, di un vice presidente, del direttore delle scuole, dei professori titolari, dei professori onorari, e del segretario dell'Istituto.

Art. 3.

Un rappresentante del Consiglio comunale di Pesaro e Urbino, il Sindaco e tre delegati del Consiglio comunale di Urbino, intervengono di diritto con voto deliberativo, alle adunanze del Corpo accademico nelle quali si discutono affari d'amministrazione.

Art. 4.

Il Corpo accademico sceglie a maggioranza assoluta di voti la per.

sone da proporsi al Governo per l'ufficio di presidente, di direttore, di professori titolari, d'incaricati degli insegnamenti secondari e del segretario dell'Istituto, che potrà essere anche economo.

Nomina poi di pieno diritto il vice presidente, gli impiegati e gli inservienti.

Art. 5.

I professori onorari e i soci onorari sono nominati dal Corpo accademico su proposta scritta di tre accademici, a maggioranza assoluta di voti, per scrutinio segreto. La nomina è a vita.

Art. 6.

A ciascun professore o socio onorario viene dato un diploma firmato dal presidente, dal direttore e dal segretario, e munito del sigillo dell'Istituto.

Art. 7.

Potranno essere nominati professori onorari, gli artisti italiani o stranieri venuti in fama per eccellenza di opere.

Art. 8.

I soci onorari saranno eletti fra gli artisti o letterati insigni per ingegno ed amore alle arti, od uomini spettabili che in qualsivoglia modo le promuovano o le aiutino, o siano particolarmente benemetri dell'Istituto.

Art. 9.

Gli attuali soci e professori onorari sono confermati.

Art. 10.

Nelle adunanze del Corpo accademico si trattano le più importanti questioni così morali come economiche dell'Istituto; si nominano due sindaci revisori dei conti, ai quali si unirà di diritto quello dei tre delegati del Municipio, che sarà a ciò deputato dal Consiglio comunale, si approvano il approvano il bilancio preventivo e il consuntivo, il calendario, l'orario, i programmi degli insegnamenti, le norme pei concorsi di ogni genere, i regolamenti interni proposti dal Consiglio dei professori; si decretano i premi annuali su proposta del Consiglio medesimo, si giudica dei concorsi ai premi da conferirsi, si assegnano le pensioni e si fa quant'altro torni espediente al buon andamento dell'Istituto.

Art. 11.

Per la discussione ed approvazione dei bilanci annuali il Corpo accademico dovrà convocarsi in adunanza ordinaria due volte all'anno, cioè nel novembre o dicembre per il bilancio preventivo; nel febbraio o marzo pel consuntivo.

Nell'approvazione del bilancio consuntivo non avranno voto deliberativo il presidente, il vice presidente, se ha partecipato all'amministrazione, e il segretario.

Art. 12.

Il Corpo accademico si aduna per invito del presidente o su proposta scritta del direttore o di cinque dei suoi membri; delibera a maggioranza di voti, e quando trattasi di persone a partito segreto.

Perchè le deliberazioni siano valide è necessario che vi prenda parte in prima convocazione, la metà almeno degli accademici presenti in Urbino, nella seconda le deliberazioni stesse saranno legali con qualunque numero di votanti.

TITOLO II.

Uffici

Presidente.

Art. 13.

Il presidente dell'Istituto, che dovrà reputarsi il principale rappresentante di esso, è nominato su proposta del Corpo accademico dal Governo del Re fra i soci o i professori onorari residenti in Urbino. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il suo ufficio è gratuito.

Art. 14.

Il presidente convoca il Corpo accademico e ne modera le sedute; provvede a che in tutto e da tutti siano osservate le disposizioni del presente regolamento organico, dei regolamenti speciali e delle deliberazioni del Corpo accademico; sopraintende ed invigila al buon andamento dell'Istituto; ordina e regola, per mezzo dell'economo, le spese così ordinarie, come straordinarie in base ai bilanci; firma i mandati di pagamento, la corrispondenza ufficiale ed i diplomi e comunica i conti preventivi e consuntivi annuali, debitamente approvati, così al municipio di Urbino, come al Ministero della Pubblica Istruzione. Il vice presidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni, quando egli sia impedito.

Segretario.

Art. 15.

Il segretario ha la direzione immediata degli uffici, assiste alle adunanze del Corpo accademico, e ne compila i relativi processi verbali; custodisce la biblioteca e l'archivio, di cui continuerà gli atti, e ne è responsabile; firma col presidente e col direttore i diplomi, tiene il ruolo degli alunni e annota le ammissioni e i passaggi di classe e di scuola, le trasgressioni e punizioni in cui fossero incorsi; dà esecuzione alle disposizioni del presidente e del direttore, dei quali è principale coadiutore.

Economo.

Art. 16.

L'economo coadiuva il presidente, da cui dipende, nell'amministrazione dell'Istituto; custodisce, sotto la propria responsabilità, gli oggetti d'arte di ogni specie e in qualunque modo appartenenti all'Istituto, ed ha l'obbligo di non lasciarli nè asportare nè trasportare senza ordine scritto del presidente; veglia alla conservazione di tutto il materiale e delle suppellettili; registra regolarmente le entrate e le spese ordinarie e straordinarie; prepara i preventivi e i rendiconti, e fa d'incarico del presidente, e d'accordo ove sia duopo col direttore, le provviste necessarie e le piccole spese, soddisfa le mercedi dei modelli, degli operai ecc.: aiuta il segretario nelle faccende d'ufficio e nella custodia delle cose affidategli.

Direttore.

Art. 17.

Il direttore è nominato dal Governo su proposta del Corpo accademico, ed è scelto fra i professori ordinari di pittura, scultura, architettura e fra i professori onorari dimoranti in Urbino; dura in ufficio due anni e può essere rieletto.

Art. 18.

Il direttore rappresenta nelle pubbliche solennità e nelle occasioni d'importanza artistica, l'Istituto; ne governa l'interna disciplina a termini dei regolamenti; cura per la parte che lo concerne l'osservanza delle deliberazioni del Corpo accademico e di quelle del Consiglio dei professori, che convoca e presiede; visita le scuole e provvede a che siano esauriti i programmi dei singoli insegnamenti; s'informa del progresso degli alunni, li ammonisce, ove sia duopo, in privato o in pubblica scuola, per le mancanze commesse, e per i casi più gravi ne riferisce al Consiglio dei professori, sul cui parere richiede altresì al Corpo accademico le necessarie deliberazioni; veglia costantemente a che da tutti gli addetti all'Istituto siano osservati i regolamenti ed è intermediario fra il Consiglio dei professori e la Presidenza dell'Istituto.

In caso d'assenza viene supplito dal professore anziano.

TITOLO III.

Degli insegnanti - Del Consiglio dei professori e delle materie d'insegnamento

Art. 19.

Gl'insegnamenti sono impartiti da professori titolari, coadiuvati ove occorra da incaricati per l'arte applicata all'industria. I professori titolari sono nominati dal Re su proposta del Corpo accademico, previo concorso per titoli; in casi straordinari potranno, prescindendo da ogni concorso, essere eletti per merito.

Art. 20.

Gl'incaricati, compresi gl'insegnanti per l'arte industriale, sono annualmente nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione, su proposta del Corpo accademico, ed esercitano le incombenze loro affidate sotto la dipendenza del direttore.

Art. 21.

Il Consiglio dei professori, di cui fanno parte anche gl'incaricati,

tratta le questioni più importanti delle scuole; discute a tempo i vari programmi dell'insegnamento, li coordina e li comunica per mezzo del presidente al Corpo accademico; propone il calendario e l'orario scolastico, traccia le norme da osservarsi nei concorsi; prepara i regolamenti interni da sottoporsi all'approvazione del Corpo accademico, sceglie i temi per gli esami di ammissione, di promozione e di concorso; giudica le prove fatte dagli alunni, li iscrive, li promuove e propone al Corpo accademico i premi di che sono meritevoli; stabilisce le regole disciplinari che gli alunni delle scuole debbono osservare, e giudica delle punizioni gravi da infliggersi loro, come la sospensione temporanea dai corsi; e nei casi in cui stimi doversi infliggere l'espulsione, ne riferisce al presidente per gli opportuni provvedimenti.

Inoltre alla fine dell'anno scolastico compila un rapporto sull'andamento dell'Istituto, da inviarsi per mezzo del presidente al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino e alla Giunta municipale di Urbino.

Art. 22.

L'insegnamento si divide in preparatorio, comune, speciale e applicato all'industria. Quest'ultimo verrà impartito dagli stessi professori di scultura, pittura, architettura e ornato, pei quali è in ogni parte obbligatorio, senza diritto a maggiori compensi e retribuzioni, e da quei maestri d'arte che saranno dal Corpo accademico giudicati indispensabili.

Art 23.

L'insegnamento preparatorio dura un anno e comprende le matematiche elementari e il disegno geometrico ornamentale, insieme con la prospettiva, con gli elementi del disegno di figura e le prime nozioni della storia dell'arte.

Gli studi dell'anno preparatorio possono compiersi anche fuori dell'Istituto. In tal caso chi voglia essere ammesso all'Istituto, dovrà dinanzi al collegio dei professori sostenere un esame sopra tutte le materie prescritte per il corso preparatorio.

Art. 24.

L'insegnamento comune che durerà tre anni, comprende lo studio della geometria descrittiva, delle teorie delle ombre, della prospettiva, degli elementi di architettura, dell'ornato e della figura disegnati e modellati, gli elementi di anatomia e un ulteriore studio di storia dell'arte.

Compiuto questo insegnamento, l'alunno dovrà dichiarare a quale classe dell'insegnamento speciale intende di ascriversi, ovvero a quale delle arti applicate vuol dedicarsi.

Art. 25.

L'insegnamento speciale è distintamente impartito per la pittura, la scultura, l'archittura e l'ornato, e dura due anni.

Art 26.

L'insegnamento della pittura comprenderà specialmente lo studio delle statue nude con panneggiamenti e delle proporzioni del corpo umano, il disegno a solo chiaro scuro (con matita, acquarello e a olio), il disegno dal vero di teste e di altre parti del corpo umano, le esercitazioni di critica sulle opere classiche, la prospettiva applicata, l'anatomia sotto il rispetto dell'arte, con esercizi di disegno sopra esemplari o a memoria, e la storia dell'arte.

Art. 27.

L'insegnamento della scultura conterrà specialmente la materie indicate nell'articolo precedente, sostituendo il modello al disegno a chiaro scuro e dal vero, ed aggiungendovi quella parte di architettura che concerne i monumenti onorari e funebri.

Art. 28.

L'insegnamento dell'ornato comprenderà specialmente lo studio del rilievo, modellando ovvero disegnando a chiaro scuro, e quello delle statue con panneggiamenti e del disegno dal vero in quanto si riferisce allo studio dell'ornato, l'esercizio del comporre ornati e la storia dell'arte come per la pittura e la scultura.

Art 29

L'insegnamento dell'architettura comprenderà specialmente lo studio degli stili architettonici, considerati nel loro storico svolgimento, della composizione e modellatura in creta di ornamenti architettonici; della decorazione interna degli edifici; del disegno di prospettiva e della pittura all'acquarello, ed un corso di estetica applicato all'architettura.

Gli alunni saranno anche esercitati nel disegno delle macchine e nella misurazione dal vero.

Art. 30.

L'insegnamento delle arti industriali durerà due anni per ciascuna sezione e, compatibilmente coi mezzi di cui l'Istituto sarà in grado di disporre, potrà comprendere la pittura decorativa, murale, la pittura in ceramica, la scultura ornamentale, e quelle altre applicazioni che siano consigliate da circostanze od attitudini particolari.

Art. 31.

L'insegnamento degli elementi di storia nell'arte sarà obbligatorio anche per coloro che frequentano il corso dell'arte applicata all'industria.

TITOLO IV.

Degli studenti — Degli esami e dei concorsi

Art. 32.

I giovani che vogliano essere ammessi nella scuola dell'Istituto debbono:

a) avere 12 anni compiuti;

b) presentare la licenza delle scuole elementari, o dare un esame sulle materie che s'insegnano nel corso elementare.

Art. 33.

Possono essere ammessi anche alcuni alunni che abbiano fatto altrove gli studi impartiti nella classe preparatoria o nelle classi comuni. In questi casi essi dovranno sottoporsi ad un esame sulle materie prescritte dai relativi programmi, e vincendo la prova saranno ammessi alla classe immediatamente superiore.

Art. 34.

Se qualche giovane già provetto negli studi che si compiono nell'Istituto, desideri di essere ammesso direttamente a uno dei corsi speciali, dovrà fare domanda al direttore, accompagnandola con gli attestati degli studi profittevolmente compiuti nelle materie prescritte dal presente regolamento; e ove tali documenti siano riconosciuti accettabili dal Consiglio dei professori, dovrà sostenere con esito felice, un esame sulle materie assegnate al corso comune.

Art. 35.

Alla fine di ogni anno d'insegnamento si farà un esame per abilitare gli alunni a proseguire negli studi. Quelli che non vinceranno la prova potranno ripetere l'anno.

Se in una seconda prova falliscono, saranno congedati dalla scuola.

Art. 36.

Al termine degli studi dei corsi speciali, coloro che supereranno la prova degli esami ne riceveranno un certificato, sottoscritto dal direttore e da uno dei professori deputato dalla Commissione degli esami.

Art. 37.

Chi non ottiene l'idoneità in una sola materia, potrà essere ammesso ad un esame di riparazione, che verrà fissato, per tutti indistintamente gli alunni, in un tempo determinato.

Art. 38.

Sopra i saggi dell'anno scolastico saranno per merito distribuiti i premi di emulazione fra gli alunni dell'Istituto. Questi premi consisteranno o in danaro o in medaglie d'argento, o in diplomi di diverso grado, secondo verrà deliberato ogni anno dal Corpo accademico; e saranno ripartiti annualmente per ogni scuola su proposta del Consiglio dei professori e del Corpo accademico stesso.

Art. 39.

Saranno istituite pensioni a favore degli allievi dell'Istituto, secondo le norme che verranno determinate dal Corpo accademico in uno speciale regolamento, approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

TITOLO V.
Disposizioni generali

Art. 40.
La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali dell'Istituto sono stabiliti con decreto Reale.

Art. 41.
Seguendo fedelmente le norme date dal presente regolamento organico, il Corpo accademico, a seconda delle circostanze, formerà speciali regolamenti per determinare le forme e le guarentigie dei concorsi, e per ogni altra materia, come le scuole, le attribuzioni degli impiegati, degli inservienti ecc.

Tali regolamenti staranno permanentemente affissi nei locali dello Istituto.

Disposizione transitoria

Art. 42.
Le nomine degli attuali professori titolari e del segretario dell'Istituto sono sanzionate.

Bilancio dell'Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino

Attivo.

1. Assegno annuo a carico del Fondo per il culto, a termini dell'art. 17 alinea *A* del decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861 n. 705, e dell'art. 4° del successivo decreto 6 detto n. 740 . L.	20000 »	
2. Assegno annuo a carico del bilancio universitario provinciale, a termini degli articoli 3 e 7 del suddetto decreto 6 gennaio . . . . »	1702 40	
3. Assegno annuo a carico del bilancio comunale di Urbino, a termini come sopra . . . . »	638 40	
Totale dell'attivo		L. 22340 80

Passivo.

1. Tassa di ricchezza mobile sull'assegno delle L. 20,000 . . . . . L.	2771 66	
2. Tassa sull'assegno universitario. . »	116 24	
3. Tassa sull'assegno comunale . . »	43 90	
4. Tassa di mano morta. . . . . »	912 96	
5. Canone al Governo pel locale ove ha sede l'Istituto . . . . »	110 »	
6. Alla provincia per l'affitto della sala ove è la galleria dei quadri . . . »	40 »	
7. Dote alla biblioteca universitaria . »	600 »	
		L. 4597 76
Stipendi al personale insegnante.		
1. Direttore . . . . L.	300 »	
2. Professore di architettura e prospettiva »	2200 »	
3. Professore di pittura. . . . . »	2200 »	
4. Professore di scultura . . . . »	2200 »	
5. Professore di ornato e decorazione . »	1500 »	
6. Incaricato per gli elementi di anatomia »	250 »	
7. Incaricato per gli elementi di storia dell'arte . . . . »	300 »	
		» 8950 »
Incaricati per l'arte applicata all'industria.		
1. Incaricato per la scultura in marmo e in legno (quota a carico dell'Istituto). L.	800 »	
2. Incaricato per la pittura murale e per la ceramica (quota come sopra). . »	1200 »	
		» 2000 »
Assegni al personale amministrativo.		
1. Segretario ed economo. . . . L.	1500 »	
2. Due bidelli, l'uno dei quali anche custode, a lire 600 ciascuno . . »	1200 »	
		L. 2700 »
Spese diverse.		
1. Fondo per pensioni e sussidi agli alunni affinchè possano perfezionarsi nelle arti fuori di Urbino . . . . . »	1500 »	
2. Mantenimento del locale e dei mobili, spese per la biblioteca e per la scuole dell'Istituto, spese d'ufficio, spese casuali e impreviste . . . . . . »	2603 04	
		» 4103 04
Totale del passivo		L. 22340 80

Roma, 5 gennaio 1893.

Visto: d'Ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
MARTINI.

Relazione a S. M. il Re, *del Ministro dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'udienza del 12 corrente marzo, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Caltanissetta.*

SIRE!

Il 28 corrente scade il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Caltanissetta, che fu sciolto con decreto di Vostra Maestà del 18 dicembre 1892.

La Commissione straordinaria, che amministra provvisoriamente quella Provincia, non ha compiuti gli studi per la preparazione del bilancio 1893; ed i pochi giorni che mancano alle elezioni generali non sono sufficienti, perchè essa ponga termine a quel lavoro, che costituisce l'atto più importante della sua gestione.

Persuaso che convenga prorogare di quindici giorni i poteri alla Commissione, mi onoro farne proposta formale a Vosta Maestà, sottoponendo all'augusta sua firma il decreto che provvede in tal senso

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 18 dicembre 1892, col quale fu sciolto il Consiglio provinciale di Caltanissetta;

Veduto l'articolo 268 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Caltanissetta è prorogato di quindici giorni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Consiglio d'amministrazione del Fondo pel il Culto

Con R. decreto del 2 marzo 1893:

Sono stati chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto, per il biennio 1893-94:

Merzario comm. prof. Giuseppe, deputato al Parlamento;
Cocco-Ortu avv. comm. Francesco, deputato al Parlamento;
Curcio comm. Giorgio, consigliere di Stato;
Ercole avv. Paolo, deputato al Parlamento;
Fili-Astolfone avv. comm. Ignazio, deputato al Parlamento;
Zucconi marchese avv. Giovanni, deputato al Parlamento.

Con lo stesso decreto il comm. prof. Giuseppe Merzario è stato incaricato delle funzioni di presidente del Consiglio d'amministrazione.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:*

Con R. decreto del 26 febbraio 1893:

D'Ortenzio Felice, vice cancelliere aggiunto del tribunale di Roma, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato vice segretario di ragioneria nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1893:

A Marchetti cav. Andrea, capo sezione di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di lire 5000, dal 1° marzo 1887, è concesso l'aumento sessennale allo stipendio, in lire 500, dal 1° marzo 1893.

A Frascani Francesco, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di lire 2500, dal 1° marzo 1887, è concesso l'aumento sessennale sullo stipendio, in lire 250, dal 1° marzo 1893.

Disposizioni *fatte nel personale dell' Amministrazione giudiziaria:*

Con R. decreto del 26 febbraio 1893:

Amato Pasquale, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Palmi, è tramutato a Napoli.

Con RR. decreti del 2 marzo 1893:

Lozzi comm. Carlo, procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, è tramutato a Bologna.

Luccini comm. Gaetano, procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, è tramutato a Brescia, col suo consenso.

Pisenti comm. Pietro, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dello art. 1°, lett. *A* della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 16 marzo 1893, e gli è conferito il titolo e grado onorifico il primo presidente di Corte d'appello.

Casula Agostino, giudice del tribunale civile e penale di Portoferraio, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1° lettera *A*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 16 marzo 1893.

Scategni Lorenzo, pretore del mandamento di Manfredonia, è tramutato al mandamento di Alessano.

De Riso Carpinone Vincenzo, pretore del mandamento di Nardò, è tramutato al mandamento di Gallipoli.

Namias Davide, pretore del mandamento di San Marco in Lamis, è tramutato al mandamento di Nardò.

Serio Carlo, pretore del mandamento di Montescaglioso, è tramutato al mandamento di Manfredonia.

Vita Rizzuti Pellegrino, pretore del mandamento di Ribera, è tramutato al mandamento di Sciacca.

Del Giudice Mauro, pretore del mandamento di San Nicandro Garganico, è tramutato al mandamento di Sezze.

Rizzo Alfonso, pretore del mandamento di Poggiardo, è tramutato al mandamento di San Cesario di Lecce.

Fornaci Giacomo, pretore già titolare della soppressa pretura di Castelmaggiore, in disponibilità dal 1° gennaio 1892, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1893 ed è destinato al mandamento di Leonessa, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Fornaini Cesare, pretore già titolare della soppressa 4ª pretura di Bologna, in disponibilità dal 1° gennaio 1892, è applicato temporaneamente al 1° mandamento di Bologna, ai termini dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1890 n. 6702, serie 2ª.

Caria Giovanni Maria, pretore già titolare del mandamento di Vasto in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 1° marzo 1893, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Biandrate.

Visentini Luigi, pretore già titolare del mandamento di Amantea, in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per un altro mese dal 1° marzo 1893 lasciandosi per lui vacante il mandamento di Davoli.

Modugno Francesco, pretore del mandamento di San Cesario di Lecce, è sospeso dalle sue funzioni, dal 6 marzo corrente.

Aloisio cav. Giuseppe, vice pretore del mandamento di Molare, è tramutato al mandamento di Capriata d'Orba.

Maccarrone cav. Paolo, già vice pretore del mandamento di Giarre, è nominato vice pretore dello stesso mandamento di Giarre, pel triennio 1892-94.

Ferrata Vittorio, già vice pretore del mandamento di Rovato, è nominato vice pretore dello stesso mandamento di Rovato, pel triennio 1892-94.

Vignali Alfredo, avente i requisiti di legge è nominato vice pretore nel 4° mandamento di Milano, pel triennio 1892-94.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Lanciarini Vincenzo, dall'ufficio di vice pretore del 4° mandamento di Roma;

da Vivarelli Luigi, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Urbino.

Con decreto ministeriale del 3 marzo 1893:

La privazione di stipendio disposta con decreto ministeriale 3 febbraio 1893, con decorrenza del 20 dicembre 1892, pel consigliere della Corte d'appello di Messina, cav. Davide Francesco Airenti, è limitata a tutto il giorno 15 gennaio 1893.

Con RR. decreti del 5 marzo 1893:

Campobasso Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 1° aprile 1893, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Amoretti Giacomo, pretore del mandamento di Bagnasco, è tramutato al mandamento di Cavallermaggiore.

Aliberti Gabriele, pretore del mandamento di Scalea, è tramutato al mandamento di Bagnasco.

Monda Luigi, pretore del 1° mandamento di Bari, è tramutato al 2° mandamento di Bari.

Ramunni Angelo, pretore del mandamento di Bisceglie, è tramutato al 1° mandamento di Bari.

Manara Antonino, pretore del mandamento di Marineo, è tramutato al mandamento di Salemi.

Martinelli Edoardo, pretore del mandamento di Bovegno, è tramutato al mandamento di Orzinuovi.

Artini Angelo, pretore del mandamento di Casamassima, è tramutato al mandamento di Ostiglia.

Turrini Arturo, pretore del mandamento di Gibellina, è tramutato al mandamento di Bagolino.

Bozzi Pietro, pretore già titolare della soppressa pretura di Sestola, in disponibilità dal 1° gennaio 1892, è richiamato in servizio dal 1° aprile 1893 ed è destinato al mandamento di Celenza sul

Trigno, con l'annuo stipendio di lire 2800, lasciandosi vacante il mandamento di Gioia de' Marsi per l'aspettativa del pretore Rizzoni Giuseppe.

Civello Cesare, pretore del mandamento di Marsiconuovo, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nella aspettativa medesima per un altro mese dal 1° marzo corrente, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Marsiconuovo.

Piceni Alfonso, pretore già titolare del mandamento di Bene Vagienna, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 1° marzo 1893, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Benetutti.

Favaro Vittorio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Celenza sul Trigno, coll'incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato collo stesso incarico al mandamento di Gioia de' Marsi.

Sono accettate le dimissioni presentate da Grillenzoni Luigi dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Finale nell'Emilia e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti del 2 marzo 1893:

Ad Algeri Pietro, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Modena, collocato a riposo con altro decreto a sua domanda, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Vigorelli Serafino, cancelliere della 2ª pretura di Padova, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, a decorrere dal 1° aprile 1893, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Calvelli Orazio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Camerino, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di San Benedetto del Tronto, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Bacarani Aristide, cancelliere della pretura di Assisi, è, a sua domanda, nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Camerino, con l'attuale stipendio di lire 1800.

Natali Alessandro, cancelliere della pretura di San Benedetto del Tronto, è tramutato alla pretura di Assisi, a sua domanda.

Lenzi Raffaele, cancelliere della pretura di Atripalda, è tramutato alla pretura di Baiano.

Iappelli Achille, cancelliere della pretura di Baiano, è tramutato alla pretura di Atripalda.

Mazzini Egidio, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura di Ottiglio, applicato alla 2ª pretura di Casale, è tramutato alla pretura di Pontestura, cessando dall'applicazione.

Maugeri Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Mazzarino, è nominato reggente il posto di cancelliere della pretura di Butura, coll'annuo stipendio di lire 1500, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Carozzi Giovanni il posto alla pretura di Vico Garganico.

Con decreti ministeriali del 2 marzo 1893:

Ferrabino Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Casale, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1893, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Rege Carlo, cancelliere della pretura di Pontestura, applicato a quella di Tortona, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Casale, coll'attuale stipendio di lire 1600, cessando dall'applicazione.

Trapani Filippo, vice cancelliere della pretura di Burgio, è tramutato alla pretura di Mazzarino.

Rini Ermenegildo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Palermo, è nominato vice cancelliere della pretura di Burgio, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 3 marzo 1893:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° marzo 1893, coll'annuo stipendio di lire 4000:

Floraspe Pompilio, cancelliere del tribunale civile e penale di Monza.

È promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° marzo 1893, coll'annuo stipendio di lire 3500:

Rosselli Filippo, cancelliere del tribunale civile e penale di Piacenza.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° marzo 1893, coll'annuo stipendio di lire 2200:

Pandolfo Salvatore, cancelliere della pretura di Barrafranca;
Zambelli Antonio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Belluno;
Medda Secchi Francesco, cancelliere della pretura di Decimomannu;
Sibilla Alberto, cancelliere della pretura di Cuneo;
Ronsisvalle Pietro, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Siracusa;
Toricelli Tito, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Ancona;
Campini Filippo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Tortona.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª catevoria, a datare dal 1° marzo 1893 con l'annuo stipendio di lire 2000:

De Fonzo Francesco, cancelliere della pretura di Monreale.
Monateri Giuseppe, cancelliere della pretura di Brusasco;
Tipoldi Pietro, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Vallo della Lucania;
Fenoglio Augusto, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Cuneo;
Cassarini Alessandro, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Bologna;
Ortona Giuseppe, cancelliere della pretura di Filadelfia;
Zaminga Vincenzo, cancelliere della pretura di Sant'Agata di Puglia;
Verri Giacinto, cancelliere della pretura di Molare;
Bellitti Luigi, cancelliere della pretura di Trinitapoli.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° marzo 1893, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Babini Dionigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Modena;
Lambertenghi Giovanni, segretario della regia procura presso il tribunale civile a penale di Sondrio;
Davoli Enrico, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Reggio Emilia;
Viviani Giuseppe, cancelliere della pretura di Sermide;
Preta Alfonso, cancelliere della pretura di Serra San Bruno;
Pais Delitala Francesco, cancelliere della pretura di Portotorres;
Di Giovanni Raffaele, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Lucera;
Cardinali Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Rieti;
Mosca Vincenzo, cancelliere della pretura di Capracotta;
Azzolina Angelo, cancelliere della pretura di Aci Sant'Antonio.

Con decreti ministeriali del 4 marzo 1893:

Fulgares Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Prizzi, è, in seseguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità ai termini dell'articolo 3, lettera *a*, della legge 14 aprile 1861 n. 1731, con decorrenza dal 16 marzo 1893.

Sala Francesco, vice cancelliere della pretura di Cologna Veneta, è tramutato alla pretura di Voghera, a sua domanda.

Orefice Gaetano, vice cancelliere della pretura di Verbicaro, è tramutato alla pretura di Scalea.

Longo Salvatore, vice cancelliere della pretura di Bronte, è tramutato alla pretura di Adernò, a sua domanda.

Alfano Dionisio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di Verbicaro, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Di Stefano Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Catania, è nominato vice cancelliere della pretura di Bronte, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Baselli Benedetto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Catania, è nominato vice cancelliere della pretura di Militello in Val di Catania, coll'annuo stipendio di lire 1309.

Pantano Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Palermo, è nominato vice cancelliere della pretura di Prizzi, coll'annuo stipendio di lire 130.

È concesso alla famiglia di Leta Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Montalto Uffugo, sospeso dall'esercizio delle funzioni, un assegno alimentare mensile pari alla metà dello stipendio di annue lire 1430, e decorrere dal 10 febbraio 1893 fino al termine della sospensione, da esigersi in Montalto Uffugo, con quietanza dello stesso funzionario.

È concesso alla famiglia di Migiani Ferdinando, vice cancelliere della pretura di Maglie, sospeso dall'esercizio delle funzioni, un assegno alimentare mensile pari allo metà dello stipendio di annue lire 1430, a decorrere dal 16 febbraio 1893 fino al termine della sospensione, da esigersi in Maglie, con quietanza della signora Calzolaro Assunta, moglie del detto funzionario.

Con RR. decreti del 5 marzo 1893:

Galli Stefano, cancelliere della pretura di Matelica, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1893, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Gai Giuseppe, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura di Pancalieri, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Pinerolo, è tramutato alla pretura di Perrero, cessando dall'applicazione.

Cavalli Antonio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Bassano Vicentino, è, a sua domanda, nominato cancelliere della 2ª pretura di Padova, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Cassata Giovanni, cancelliere della pretura di Niscemi, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Niscemi, a decorrere dal 16 marzo 1893.

Con decreto ministeriale del 5 marzo 1893:

Gennari Antonio, cancelliere della pretura di Perrero, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Bassano Vicentino, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 7 marzo 1893:

Nulli Giacomo, cancelliere della pretura di Edolo, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle funzioni a decorrere dal 16 marzo 1893.

Campus Serra Pietro, cancelliere della pretura di Senis, è sospeso dall'ufficio per giorni 15, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, per negligenza nell'adempimento delle sue funzioni.

Meloni Efisio, vice cancelliere della pretura di Guspini, è tramutato alla pretura di Terranova Pausania.

Serra Giacomo, vice cancelliere della pretura di Terranova Pausania, è tramutato alla pretura di Villacidro.

Sotgiu Francesco, vice cancelliere della pretura di Villacidro, è tramutato alla pretura di Guspini, a sua domanda.

Marino Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Isola della Scala, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Torino, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Trogu Emanuele, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Cagliari, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Nuoro, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreti ministeriali del 3 marzo 1893:

È concessa:

al notaro Costa Oreste, una proroga sino a tutto il 1° giugno p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Grugliasco;

al notaro Rispoli Nicola, una proroga sino a tutto il 16 aprile p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Giacomo degli Schiavoni.

Disposizione *fatta nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto ministeriale del 7 marzo 1893:

Fagnani Giovanni, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Trivento.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 25 dicembre 1892 al 26 febbraio 1893:

Ferraro cav. Paolo, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo a in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a partire dal 1° aprile 1893;

Caruso avv. Francesco, vice segretario id. id. id., è trasferito da Roma a Napoli;

Gatti Filippo, id. id. id. id., id. da Napoli a Roma;

Vivaldi comm Enrico, conservatore delle ipoteche, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a datare dal giorno della sua surrogazione;

Riguccini Leopoldo, ufficiale alla scrittura di 2ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id. id. id. id., id. dal 1° gennaio 1893;

Bianchi Filippo, ufficiale di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° febbraio 1893;

Zanotti Edoardo, id. alle scritture di 2ª classe nei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi, id. id. id. id., id. dal 1° gennaio 1893;

Fanti Pietro, id. id id. di 1ª classe nelle saline dello Stato, id. id. id per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° febbraio 1893;

Canevari Giuseppe, ispettore demaniale in aspettativa per motivi di salute, id. id. id. per gli stessi motivi, id. dal 26 gennaio 1893;

Bassani cav. ing. Davide, magazziniere di deposito dei tabacchi greggi, in aspettativa, è nominato conservatore delle ipoteche a Pavia;

Coggo Carlo Orazio, commissario di 1ª classe nelle dogane, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a partire dal 16 febbraio 1893;

Piglione Dalmazzo, geometra principale di 2ª classe nel corpo tecnico del catasto, id. id. id. id., id. dal 1° febbraio 1893;

Faraone Isidoro, commesso di 1ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Napoli, id. id. id. id., id. dal 1° gennaio 1893;

Pignono Francesco, ingegnere capo di 1ª classe nel personale tecnico di Finanza, id. id. id. per età avanzata, id. dal 1° aprile 1893;
Manara Emanuele, ricevitore di 1ª classe nelle dogane, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio, a decorrere dal 1° marzo 1893, e contemporaneamente nominato commissario di 1ª classe nelle dogane stesse;
Garziano Domenico, ufficiale alle visite di 3ª classe id., avendo compiuto il servizio militare come soldato di leva, è richiamato in attività di carriera nelle dogane stesse, dal 16 gennaio 1893, e contemporaneamente nominato ufficiale di 3ª classe;
Mosciaro Francesco, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Catanzaro a Cosenza;
Scandolara dott. Arturo, id. id. id. id, id. da Aquila a Novara;
Bricito Pietro, commissario di 1ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a partire dal 16 marzo 1893;
Chiaraviglio comm. ing. Giuseppe, direttore del personale tecnico di finanza, è nominato conservatore delle ipoteche a Torino;
Peholo cav. Giovanni, magazziniere di 1ª classe nei depositi dei sali e dei tabacchi, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, con effetto dal 1° febbraio 1893;
Barone Francesco, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Ravenna a Reggio Calabria;
De Franciscis Francesco, ufficiale di 2ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a partire dal 1° gennaio 1893;
Tadisi dott. Romeo, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato primo segretario di 2ª classe nelle dette Intendenze, a partire dal 1° marzo 1893 e destinato a Foggia;
Marchi cav. Remigio, id. id. id. id., revocata la sua nomina a primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze medesime;
Tamaio Luigi, ingegnere di 5ª classe nel corpo tecnico del catasto, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia, dal 15 gennaio al 15 aprile 1893;
D'Ajello cav. avv. Ignazio, segretario ragioniere nell'amministrazione delle Regie zecche in disponibilità, revocata la sua nomina a conservatore delle ipoteche;
Carozzi Giovanni, Anastasio Paolo, Perin-Riz Giovanni, Bertetti Rosolino, volontari demaniali abilitati ad impiego retribuito per esame di concorso; e
Capalbo Francesco, commesso gerente, abilitato ad impiego retribuito per anzianità di servizio, sono nominati ricevitori del registro;
Trevisan Tullio, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Foggia ad Udine;
Ricci Giuseppe, ricevitore del registro, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute, per mesi quattro a decorrere dal giorno della sua surrogazione;
Neri Girolamo, ricevitore demaniale in Roma, è nominato conservatore delle ipoteche a Urbino;
Meineri Pietro, ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle manifatture dei tabacchi, dichiarato idoneo negli esami per la promozione alla 1ª categoria del personale dei magazzini dei sali e dei tabacchi, è nominato ufficiale ai riscontri di 3ª classe reggente nelle Saline dello Stato;
Galeati Gioacchino, ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata, a partire dal 1° marzo 1893;
Celentano Carlo, magazziniere di 2ª classe nei depositi dei sali e dei tabacchi, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° febbraio 1893;
Palazzo Salvatore, ufficiale alle scritture di 2ª classe id, id. id. id., per motivi di salute, id. dal 1° marzo 1893;
Maragliano Angelo, geometra principale di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° maggio 1893;
Gaudenzi cav. Enrico, ragioniere capo nell'Amministrazione del lotto, è nominato direttore compartimentale di 3ª classe nell'Amministrazione stessa;
Picciolo Francesco, ispettore di 1ª classe sulle coltivazioni dei tabacchi, id. agente di 3ª classe nelle coltivazioni stesse;
Girardi Gioacchino, geometra catastale di 3ª classe, sono accettate le dimissioni dall'impiego, con decorrenza dal 1° febbraio 1893;
Tommasini Antonio e Gallo Giuseppe, ufficiali alle scritture nei magazzini di deposito delle privative, con lo stipendio di lire 1800 e 1500, sono nominati rispettivamente ufficiali alle scritture di 1ª e 2ª classe nelle saline dello Stato, con lo stesso stipendio;
Magnelli Antonio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero delle finanze, id aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di carriera, a partire dal 2 febbraio 1893;
Bergamaschi Severino, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Aquila a Piacenza;
D'Elia dott. Giuseppe, vice segretario id. id. id., id. da Lecce a Bologna;
Iacobacci Cornelio e Pecorella Luigi, vice segretari amministrativi di 3ª classe id., sono nominati vice segretari amministrativi di 2ª classe nel ministero delle finanze;
Cantù Natale, ispettore demaniale di 1ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, per tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 1893;
Lucangeli Giovanni, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Lucca ad Aquila;
Muti Luigi, vice segretario id. di 3ª classe id., id. da Caltanissetta a Salerno;
Racchi Francesco, id. id. di 2ª classe id;, id. da Cagliari a Sassari;
Buscaglia Giocondo, id. id. di 3ª classe id., id. da Massa a Genova;
Marangoni Candido, id. id. id. id., id. da Ravenna a Vicenza;
Testa Giulio, id. id. di 2ª classe id., id. da Porto Maurizio a Livorno;
Berta dott. Giovanni, segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Porto Maurizio a Milano;
De Alessandri Florindo, id. id. di 2ª classe id., id. da Bari a Roma;
Giacalone Luigi, id. id. di 3ª classe id., id. da Palermo a Trapani;
De Biase Francesco, ufficiale d'ordine di 2ª classe id., id. da Foggia a Caserta;
Fenaroli Ernesto, id. id. id. id., id. da Brescia a Novara;
Manin Federico, segretario amministrativo di 3ª classe id., stato trasferito da Siracusa a Grosseto, è destinato invece ad Udine;
Sepe dott. Aurelio, volontario demaniale, la cui nomina a vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza fu revocata con regio decreto del 2 ottobre 1892, è nominato di nuovo al detto impiego e destinato a Perugia;
Roberti cav. Gaetano, Felicetti cav. Antonio e Ragazzi cav. Brunone, primi segretari di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, sono trasferiti il primo da Siracusa a Trapani, il secondo da Trapani ad Aquila ed il terzo da Aquila a Ferrara;
Luchese cav. Michele, agente di 1ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, è nominato ragioniere capo nell'amministrazione del lotto;
Torreani Giovanni, id. di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda per motivi di salute, a partire dal 1° aprile 1893;
Brenzoni Augusto, magazziniere id. id. delle dogane, id. id. id. id., id. dal 1° marzo 1893;
Rossi Alessandro, commissario ai riscontri di 2ª classe nelle manifatture dei tabacchi e nei magazzini di deposito dei tabacchi greggi di 2ª classe, a scelta;
Bobbio Porzia Alfredo, ufficiale alle scritture di 1ª classe nei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi, id. ufficiale di 2ª classe nell'amministrazione del lotto.
Casoni Enrico, id. id. di 2ª classe id., id. vice segretario amministrativo di 3ª classe id.
Radion Gerardo, capo commesso di 2ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Napoli, è promosso alla 1ª;

Chiarini Giovanni, commesso di 1ª classe id., è nominato capo commesso di 2ª classe nell'Amministrazione stessa;
Pacillo Ludovico, id. di 2ª classe id., è promosso alla 1ª;
Buzzi Edoardo, id. di 3ª classe id., id. alla 2ª;
Marchetti cav. Marco, primo segretario di 2ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto, id. alla 1ª;
Cristini Alfredo, segretario di 1ª classe id., è nominato primo segretario di 2ª classe nelle direzioni stesse;
Armitano Ernesto, id. di 2ª classe id., è promosso alla 1ª;
Nicola cav. Giuseppe, id. di 1ª classe nell'Amministrazione del lotto, è nominato segretario capo nell'Amministrazione stessa;
Bruno Carmine, id. di 2ª classe id., è promosso alla 1ª;
Rinforzi Enrico, vice segretario di 1ª classe id., è nominato per esame di idoneità segretario di 2ª classe nella detta amministrazione;
Mastracchio Giovanni e Marangoni Pietro, segretari di ragioneria di 2ª classe id., sono nominati ragionieri capi reggenti id.;
Guglielmi Alfonso, segretario id. id. id., è promosso alla 1ª;
Provenzano Rosario, verificatore capo di 2ª classe, reggente id.;
Sartorelli Ermenegildo, Ronchetti Giuseppe e Pappacena Giuseppe, verificatori vice capi di 1ª classe nell'Amministrazione metrica, sono nominati verificatori capi di 2ª classe nell'amministrazione stessa;
Massa Rosario, Troisi Michele, Mira Michele, Scarafiotti Carlo, Peruzzi Angelo, verificatori vice capi di 2ª classe id., e Lodi Achille, ufficiale d'ordine di 1ª classe nel Ministero delle finanze, id. verificatori capi di 2ª classe reggenti id.;
Toesca di Castellazzo conte cav. avv. Gioacchino, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a partire dal 1° marzo 1893;
Morè cav. Alessandro, primo segretario di 1ª classe id., id. id. id. id. id. dal 1° maggio 1893;
Palumbo-Ajello cav. Luigi, già segretario capo nell'amminsitrazione del lotto, stato dispensato dal servizio con R. decreto 29 ottobre 1892, a partire dal 1° novembre stesso anno, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, con effetto dal detto giorno primo novembre 1892;
Del Piano Guido, ufficiale ai riscontri nelle manifatture dei tabacchi, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata, con effetto dal primo marzo 1893;
Palmieri Stanislao, id. alle scritture di 1ª classe id., id. id. id. id., id. dal 1° aprile 1893;
Nani Pietro, ufficiale di 3ª classe nelle dogane, è dispensato dal servizio a decorrere dal 2 marzo 1893, dovendo soddisfare agli obblighi della leva militare;
Ballerini Salvatore, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato vice segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze;
Zerilli Vincenzo, ufficiale di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, stato trasferito da Reggio Calabria a Catania, è confermato in servizio presso l'Intendenza di Reggio Calavria;
Messori Antonio, ingegnere straordinario del catasto, è nominato ingegnere catastale di 5ª classe, a seguito di esperimento;
Pinto Giuseppe, segretario di 1ª classe nella Corte dei conti, è nominato conservatore delle ipoteche a Siena;
Napoli Federico, allievo ufficiale nelle dogane, id. cassiere di 6ª classe nelle medesime, a decorrere dal 16 marzo 1893;
Di Giorgi Nicolò, ufficiale di 2ª classe id., è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a partire dal 1° marzo 1893;
Frezzolini Ernesto, capo commesso di 1ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Roma, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda per motivi di salute, id. id.;
Carosio Andrea, ufficiale alle scritture id. nelle manifatture del tabacchi, id. id. per anzianità di servizio, id. id.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito dell'olio di olive nel 1892-93.

REGIONI AGRARIE		RACCOLTO del 1891-92	RACCOLTO 1892-93		CENTESIME PARTI DEL RACCOLTO 1891-92 che risultarono di qualità			
		Centinaia di ettolitri	Centinaia di ettolitri	Centinaia di ettolitri	ottima	buona	mediocre	cattiva
Regione I.	Piemonte	—	—	—	»	»	»	»
» II.	Lombardia	32	25	—	»	»	»	»
» III.	Veneto	30	36	—	»	»	»	»
» IV.	Liguria	1,146	506	—	»	»	»	»
» V.	Emilia	39	38	—	»	»	»	»
» VI.	Marche ed Umbria	1,710	1,974	—	»	»	»	»
» VII.	Toscana	2,434	1,534	—	»	»	»	»
» VIII.	Lazio	1,329	930	—	»	»	»	»
» IX.	Meridionale Adriatica	8,561	3,707	—	»	»	»	»
» X.	Meridionale Mediterranea	6,171	2,869	—	»	»	»	»
» XI.	Sicilia	5,343	3,371	—	»	»	»	»
» XII.	Sardegna	601	421	—	»	»	»	»
	REGNO	27,396	15,411	—	»	»	»	»

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione di una messa funebre.

Si prevengono i signori maestri di musica, i quali desiderassero di attendere alla composizione e direzione di una messa funebre da celebrarsi il 28 luglio di questo anno nella chiesa metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del magnanimo Re Carlo Alberto, che essi potranno presentare le loro domande, corredate della partitura della messa, al Gabinetto di questo Ministero, fino a tutto il 15 maggio prossimo.

Per detta messa il Ministero accorda un premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e di orchestra, sia per la retribuzione ai cantanti e suonatori.

Roma, 6 marzo 1893.

(Si pregano le Direzioni dei giornali di pubblicare il presente avviso).

Procura Generale del Re in Cagliari

Avviso.

Per gli effetti contemplati nell'articolo 29 e seguenti della legge sulle tasse ipotecarie 13 settembre 1874 n. 2079 (serie 2ª), si fa noto che il cav. Ferrà-Fara Giovanni Battista, conservatore delle ipoteche nel circondario giudiziario di Sassari, cessò dall'esercizio delle sue funzioni nel 31 gennaio u. s., in seguito a collocamento a riposo.

Cagliari, 7 marzo 1893.

Il Procuratore Generale
VENTURI.

CONCORSI

REGIA MARINA

Consiglio d'Amministrazione del Corpo Reale Equipaggi

MANIFESTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 1.

È aperto nel Corpo Reale Equipaggi un arruolamento volontario per n. 380 allievi cannonieri e n. 120 allievi torpedinieri con la ferma di anni quattro.

Art. 2.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno presentarne domanda in carta da bollo da 50 centesimi, non più tardi del 15 eprile p. v. al Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi a Spezia, sia direttamente, sia per mezzo dei comandi di distretto militare o degli uffici di porto: nella domanda sarà tenuto specificata la categoria — cannonieri o torpedinieri — per la quale si chiede l'arruolamento.

Delle domande che pervenissero dopo il 15 aprile p. v. non sarà tenuto alcun conto: quelle che fossero trasmesse non completamente documentate, saranno respinte.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

A) *Atto di notorietà, spedito dal Sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, d'onde consti che l'aspirante sia cittadino italiano o reputato tale a tenore del codice civile;*

B) *Atto autentico di nascita, legalizzato dal tribunale, da cui risulti che l'aspirante all'arruolamento abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°;*

C) *Atto di notorietà, spedito dal Sindaco del domicilio dello aspirante sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, d'onde consti che egli non sia ammogliato, o vedovo con prole, se non abbia ancora compiuto il ventesimosesto anno di età.*

D) *Certificato di penalità spedito dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato.*

E) *Attestato di moralità e buona condotta, spedito dal Sindaco del comune ove l'aspirante ha domicilio o dai Sindaci dei vari comuni ove egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, portante il visto del Prefetto o Sotto Prefetto.*

F) *Certificato dell'esito di leva, se sia stata chiamata la classe alla quale l'aspirante appartiene, o certificato d'iscrizione sulle liste di leva se a questa egli non abbia ancora concorso.*

I certificati indicati alle lettere D ed E devono essere di data non anteriore di cinquanta giorni a quella in cui vengono presentati.

Art. 3.

Saranno con preferenza ammessi a tale arruolamento coloro che abbiano esercitato od esercitino una arte fabbrile, i quali dovranno perciò presentare, insieme cogli altri documenti, un attestato del Direttore dello stabilimento meccanico, dove abbiano lavorato: tale documento dovrà essere legalizzato dal Sindaco. Primo dello arruolamento essi saranno sottoposti ad un esperimento pratico. Soltanto nel caso in cui il numero dei posti, pei quali è indetto l'arruolamento, non venisse coperto colle domande degli operai, saranno ammessi altri individui, secondo l'ordine di presentazione delle loro domande.

Art. 4.

A tenore del § 675 della istruzione complementare del regolamento pel reclutamento dell'esercito, possono essere ammessi all'arruolamento i militari di terra di qualunque categoria ascritti alla milizia territoriale, e quelli di 2ª categoria ascritti alla milizia mobile: costoro presentando il foglio di congedo, ovvero il certificato dell'esito di leva, potranno astenersi dal produrre l'atto di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita.

Art. 5.

Completato l'arruolamento non sarà più tenuto conto delle domande di coloro che non fossero riusciti a conseguirlo; quindi saranno loro restituiti i documenti prodotti.

Art. 6.

Gli aspiranti invitati a recarsi alla sede del Corpo o ai distaccamenti per l'arruolamento saranno muniti di mezzi di viaggio dalla loro residenza alla destinazione. I mezzi di viaggio saranno anche somministrati a coloro che, giunti al corpo o ai distaccamenti, dovessero poi far ritorno al rispettivo domicilio per essere stati dichiarati inabili nella visita medica definitiva.

Art. 7.

Gli allievi che, dopo aver preso parte al corso d'istruzione per cannoniere o torpediniere, fossero riconosciuti inidonei per queste categorie, saranno assegnati ad altra specialità di servizio per la quale fossero atti, al fine di compiere in essa la ferma contratta.

Spezia, il 1° marzo 1893.

Per il Consiglio d'Amministrazione
L'ufficiale alle leve
F. SABATELLI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cattedre di fisica e di agraria negli Istituti tecnici

È indetto in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, un pubblico concorso per titoli:

1. alla cattedra di fisica, vacante nel R. Istituto tecnico di Roma ed annessa sezione industriale;

2. alla cattedra di agraria, vacante nel R. Istituto tecnico di Milano;

col grado di professore titolare di seconda classe e lo stipendio di L. 2400 annue, sempre che la Commissione giudicatrice non proponga la concessione di un grado e di uno stipendio minore. Tale stipendio potrà essere anche di L 2640, quando il concorrente designato già lo percepisca, o ne percepisca uno superiore, come insegnante governativo.

Coloro che intendono di prender parte al concorso, devono presentare apposita istanza in carta da bollo da L 1,20 e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (1) della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

All'istanza gli aspiranti dovranno aggiungere:

1. Il diploma di laurea od altro titolo legale di abilitazione all'insegnamento proprio della cattedra alla quale aspirano;
2. Lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea e in tutti gli esami speciali del corso universitario. o lo specchietto dei voti riportati negli esami di abilitazione, ove il relativo diploma non sia stato conseguito per soli titoli;
3. Il certificato di nascita;
4. Un attestato medico, debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;
5. La fedina criminale;
6. L'attestato di buona condotta;
7. Un cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica, comprovata da documenti.

Gli attestati di cui ai numeri 4, 5 e 6, dovranno essere di data posteriore al 31 dicembre 1892.

Di tutti i documenti annessi all'istanza deve esser fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gl'insegnanti che prestano servizio governativo, con diritto a pensione di riposo, saranno ammessi al concorso qualunque sia l'età loro.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali al primo ottobre 1893, avranno superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persone le quali abbiano già prestato un servizio governativo, con diritto a pensione di riposo, non inferiore al tempo che esse conteranno oltre i 40 anni.

Gli aspiranti al concorso, che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agl'Istituti d'istruzione dipendenti di questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti indicati coi numeri 3, 4, 5 e 6.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande d'iscrizione al concorso, scade il 16 aprile 1893.

I concorrenti indicheranno nella domanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni necessarie.

Per ottenere la cattedra vacante, il candidato prescelto dovrà rinunciare a tutti gli altri uffici occupati, riservandosi il Ministero di giudicare, se potrà godere dei beneficii concessi dalla legge sui cumuli degli impieghi.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, 16 febbraio 1893.

Il Direttore capo della Divisione dell'insegn. tecnico
A. GHERZI.

(1) Art. 206. — Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siansi in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministero potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie. 3

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI
PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO IN FIRENZE

È aperto il concorso al posto di maestra nella Scuola di ostetricia e ginecologia della Maternità di Firenze.

Il concorso avrà luogo per titoli, ed ove la Commissione lo ritenga opportuno, anche per esame.

Le domande, redatte in carta da bollo da cent. 50, dovranno esser dirette alla Sopraintendenza di questo R. Istituto (Piazza San Marco, n. 2), non più tardi delle ore 3 pom. del 20 marzo corrente.

Dovranno essere uniti alle domande i documenti che appresso:

a) Diploma di levatrice, conseguito in una scuola italiana almeno da quattro anni;

b) Attestato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale;

c) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria;

d) Stato di famiglia, rilasciato dall'uffizio di stato civile;

e) Fede di nascita.

Le aspiranti devono essere italiane o naturalizzate italiane.

Non possono essere ammesse al concorso se non che le nubili o le vedove senza prole, le quali dovranno con regolari documenti dimostrare ancora di aver già prestato lodevole servizio, almeno per un anno, in qualche ospizio di maternità del regno Questo periodo di tempo potrà anche essere minore quando, per ottenere quel posto abbiano sostenuto un esame di concorso.

Le aspiranti, qualora siano in attività di servizio presso qualche Istituto di maternità, sono dispensate dal produrre i documenti indicati ai paragrafi *b* e *c*, ma dovranno invece presentare un attestato di moralità e buon servizio, da rilasciarsi dal direttore dello stabilimento cui sono addette.

Oltre l'alloggio ed il vitto è assegnato lo stipendio di lire millequattrocento all'anno.

I diritti ed i doveri di detta levatrice sono determinati dal regolamento per le scuole di ostetricia del regno, approvato con regio decreto 10 febbraio 1876 n. 2957, e dal regolamento speciale per lo Istituto di maternità di Firenze ora in vigore, e da quelli che potessero in seguito essere emanati dalle autorità competenti anche in deroga a quello vigente.

Firenze, il 1º marzo 1893.

Il prof. direttore dell'Istituto ostetrico-ginecologico
Prof. D. CHIARA.

Il presidente della sezione medico-chirurgica
Prof. G. CHIARUGI.

Visto:
Il Sopraintendente
VIGLIANI.

N. 3123 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 29 luglio 1879 num. 5002, con cui venne autorizzata la costruzione di linee ferroviarie di complemento, fra le quali venne compresa quella di Viterbo-Attigliano;

Veduto il decreto prefettizio 27 ottobre 1892 n. 33331, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito suppletivo nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 12 gennaio 1892, coi nn. 21415-16, 21434 al 21437 e 21438, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili, descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Viterbo, notificato ai proprietari interessati e all'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Civita Castellana, per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Viterbo provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di Usciere comunale.

Roma, 15 febbraio 1893.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: Torroni.

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. Bellacina Salvatore fu Giuseppe, domic. in Viterbo.

Terreno seminativo nudo posto in territorio di Viterbo, contrada Montejugo, distinto in catasto sez. 15, n 222,49 sub. 1 di mappa, conf. Bucci, Bartoleschi e sè stesso.

Superficie in m. q. da occuparsi 53.

Indennità stabilita L. 24,34.

2. Pasqualini Clementina fu Giovanni, ved Stefanoni, usufruttuaria, e Stefanoni Pietro fu Alessandro, proprietario, domiciliati in Viterbo.

Terreno seminativo nudo, territorio di Viterbo, in contrada Montejugo e Santa Maria Sanguinara, in catasto sez. 15 n. 235 sub. 1 di mappa, conf. colla proprietà di Bartoleschi Demetrio, col fosso, e sè stesso.

Superficie in m. q. da occuparsi 3238.

Indennità stabilita L. 908,66.

3. Paoletti Salvatore e Pietro fu Giuseppe, per 2[3, Paoletti Vincenzo, Giuseppe e Paolo fu Sante, per 1[3, Stefanoni Margherita fu Bartolomeo, usufruttuaria, domic. in Viterbo.

Terreno seminativo nudo, in contrada Montejugo, descritto in catasto alla sez. 15, col nn. 63, sub. 2,240 di mappa, conf. colla proprietà Paoletti Francesco e gli stessi Paoletti fratelli.

Superficie in m. q. da occuparsi 1060.

Indennità stabilita L. 23.

4. Paoletti Francesco fu Giuseppe, domic. in Viterbo.

Terreno seminativo nudo, in contrada Montejugo, distinto in catasto alla sez. 15, col n. 313 sub. 2 di mappa, confina con Bevilacqua D. Adriano, Paoletti Salvatore ed altri, e l'espropriato stesso.

Superficie in m. q. da occuparsi 433.

Indennità stabilita L. 51,43.

5. Stefanoni Felice fu Francesco, domic. in Viterbo.

Terreno seminativo nudo, in contrada Scoponeto, distinto in catasto alla sez. 25, col n. 22 di mappa, conf. colla proprietà Fiorini Rosa in Montanucci Stefanoni Francesco, Nicola Crescenziano e sè stesso.

Superficie in m. q. da occuparsi 945.

Indennità stabilita L. 54,57.

6 Stefanoni Francesco, Nicola e Crescenziano fu Carlo, domic. in Viterbo.

Terreno seminativo nudo, in contrada Grotti Crisella, distinto in catasto nella sez. 25 nn. 171 e 172 di mappa, conf con Luigi Stefanoni Felice, con Grani Luigi e con sè stesso.

Superficie in m. q. da occuparsi 359.

Indennità stabilita L 18,40.

7. Merlo Vincenzo e Salvatore fu Girolamo, Merlo Costantino, Pietro, Paolo e Girolamo, Vittoria, Maria, Felice ed Assunta fu Domenico, Antonio e Jannucci Teresa fu Bernardino, vedova del fu Merlo Domenicantonio.

Terreno seminativo, in contrada Valferone, distinto in catasto alla sez. 18, col n. 94 di mappa, conf. nel principio e termine colla proprietà di Maria Settimio.

Superficie in m. q. da occuparsi 4949.

Indennità stabilita L. 480,30.

Registrato a Viterbo il 18 febbraio 1893, n. 861, fog. 153, reg. 58. *Gratis.*

Il Ricevitore
Cacciatore.

N 6834 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 30 dicembre 1888, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione del raddoppio binario della ferrovia Segni–Caserta, dichiarata d'urgenza nell'interesse militare;

Veduto il decreto prefettizio 29 dicembre 1893 n. 53199, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della indennità concordata coll'interessato per lo stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 14 febbraio 1893 col num. 21517, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Morolo, notificato al proprietario interessato, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Frosinone per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese dello interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Morolo provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 23 febbraio 1893.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: Torroni.

ELENCO DESCRITTIVO
dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.

1. Società Anonima di Montecave — Morolo.

Terreno nudo seminativo, posto in contrada Canepine, Valle Patrizi, Fonte di Monte, descritto in catasto alla sez. 1ª, col nn. 1081, 381[1 e 389 di mappa, confinante ferrovia e rimanente proprietà.

Superficie in m.q. da occuparsi: 1065 34.

Indennità stabilita L. 2750,00

Registrato a Roma, li 25 febbraio 1893, al reg. 161, num. 4594. Atti pubblici — Gratis.

Il Ricevitore
CACCIATORE.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 14 marzo 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	piovoso	—	11 3	5 8
Domodossola	piovoso	—	14 8	7 0
Milano	piovoso	—	14 8	3 6
Verona	piovoso	—	17 0	8 7
Venezia	coperto	calmo	13 1	6 2
Torino	coperto	—	13 0	8 8
Alessandria	piovoso	—	14 0	9 4
Parma	coperto	—	15 0	5 4
Modena	coperto	—	15 4	7 2
Genova	piovoso	mosso	14 3	11 8
Forlì	3/4 coperto	—	17 0	4 8
Pesaro	3/4 coperto	calmo	14 6	5 5
Porto Maurizio	—	—	—	—
Firenze	coperto	—	15 0	10 0
Urbino	coperto	—	13 7	5 1
Ancona	sereno	calmo	13 3	8 5
Livorno	coperto	calmo	16 6	11 3
Perugia	3/4 coperto	—	14 7	5 8
Camerino	1/2 coperto	—	16 1	5 8
Chieti	3/4 coperto	—	17 0	15 4
Aquila	1/4 coperto	—	14 8	3 0
Roma	1/2 coperto	—	17 1	4 9
Agnone	sereno	—	14 5	3 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	14 2	5 1
Napoli	sereno	calmo	15 0	9 3
Potenza	sereno	—	12 5	3 2
Lecce	sereno	—	18 4	6 0
Cosenza	1/4 coperto	—	15 4	4 0
Cagliari	coperto	mosso	15 8	11 3
Reggio Calabria	sereno	calmo	17 6	9 6
Palermo	caligine	calmo	18 7	11 0
Catania	sereno	calmo	17 2	9 0
Caltanissetta	sereno	—	16 0	8 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	17 7	6 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 14 marzo 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 766,5
Umidità relativa a mezzodì 28
Vento a mezzodì . . . . Sud moderato.
Cielo . . . . 1/2 velato.
Termometro centigrado { Massimo 18°,2 / Minimo 4°.9
Pioggia in 24 ore: — —

Lì 14 marzo 1893.

In Europa pressione ancora bassa alle latitudini settentrionali, minima al Nordest, massima al Sud d'Italia. Arcangelo 733, Ebridi, Mosca 745, Zurigo 764.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso, alcune pioggie al Nordovest; venti deboli meridionali, temperatura aumentata.

Stamane: cielo coperto o piovoso al Nord, coperto in Sardegna, sereno sull'Italia inferiore, venti freschi di levante lungo la costa tirrenica, barometro a 764 mm. a Porttorres, a 766 mm. al Nord, a 769 in Calabria.

Mare mosso lungo la costa ligure dell'alto Tirreno.

Probabilità: venti deboli a freschi del sècondo quadrante; cielo vario o nebbioso, qualche pioggia al Nord.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 14 marzo 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 3.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta antecedente, che è approvato.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta per l'annullamento della elezione del signor Tommaso Vitale nel Collegio di Nola.

(Sono approvate).

Il collegio di Nola è dichiarato vacante.

Seguito della discussione dei provvedimenti sulle pensioni.

GRIMALDI, ministro delle finanze, rileva prima di tutto come questa sola fra le leggi studiate sulle pensioni, sia venuta all'onore della discussione; e ne dà lode alla Camera ed alla Commissione generale del bilancio.

Aperta la discussione, questa è stata ampia così da includere, oltre i provvedimenti proposti, l'intero programma finanziario del Ministero quasi che questo da essi dipendesse completamente.

Non crede quindi giustificata l'accusa che con la presente legge il Governo abbia creduto di risolvere la questione finanziaria: anzi la respinge energicamente.

I provvedimenti proposti non sono altro nell'intendimento del Governo che un mezzo di rendere più agevole l'attuazione del programma finanziario, che include in primo luogo le economie, poi le riforme organiche, delle quali in questo stesso disegno di legge si ha un primo saggio.

Ora questi provvedimenti per primo effetto finanziario producono un largo nel bilancio, il quale, considerato anche come conversione di debito, presenta vantaggi e per il tempo e per le condizioni; e finchè altro non sia proposto di meglio, deve ritenersi esser questo il partito da prendersi.

Il ministro considera le condizioni del bilancio come migliorate a tal punto da consentire che i provvedimenti proposti portino a raggiungere quella equiparazione che dia modo ad ottenere un assetto stabile e definitivo della finanza.

Del resto le persone fatte dal Governo non sono che l'esplicazione dei voti della Camera stessa ripetutamente manifestati, e la conseguenza di atti precedenti; ed il ministro a dimostrare ciò dà lettura di parti della relazione Perazzi sullo stesso proposito; la qual relazione fu seguita da quella della Commissione generale del bilancio, che insisteva nelle proposte fatte, anzi le allargava.

Ricorda quindi l'articolo 78 della stessa legge del 1889, il quale faceva obbligo al Governo di presentare nell'anno successivo una proposta di riforma delle pensioni.

Scagionatosi così dall'accusa di contradizione e facendosi a confutare le censure mosse al disegno di legge, sostiene anzitutto la inscindibilità delle tre parti onde il disegno di legge medesimo si compone e dichiara che il Governo, anche se non avesse dovuto procedere alla operazione con la Cassa dei depositi e prestiti, avrebbe ugualmente presentato le altre due parti del disegno di legge per porre un argine all'onere sempre crescente delle pensioni.

Si compiace che tutti gli oratori si siano trovati d'accordo nell'approvare la seconda parte del disegno di legge; dimostrando come, prendendo a base l'onere delle pensioni emerso nello stesso decennio, che fu di 5,400,000 lire, i freni proposti siano più che sufficienti a contenere il carico dello Stato in una misura inferiore al contributo stabilito per lo Stato stesso.

Toccherà poi al Governo di non eccedere tale misura ed al Parlamento di vigilare perchè non la ecceda.

Crede superfluo dimostrare la bontà dell'istituzione della Cassa di previdenza, e si meraviglia che gli oratori contrari si siano impensieriti della scarsità delle pensioni che la Cassa potrà dare, senza curarsi dell'alleggerimento che ne avrà il bilancio dello Stato; il quale, col sistema presente, dava il 33 per cento ricevendo dagl'impiegati in corrispettivo solamente il 2 per cento.

Difende poi il concetto, al quale s'informa la Cassa, di assicurare una pensione proporzionalmente superiore agl'impiegati che hanno gli stipendi inferiori in confronto di quelli che ricevono una retribuzione maggiore.

Ad ogni modo dichiara che accetterà tutti quei miglioramenti che possano venire introdotti sull'ordinamento della Cassa.

(Il ministro si riposa pochi minuti).

Riprendendo il suo discorso, l'onorevole ministro passa a considerare le obbiezioni mosse alla prima parte del disegno di legge, vale a dire alla operazione con la Cassa dei depositi e prestiti.

Alle lodi infinite ch'essa raccolse nel periodo elettorale corrisposero le più aspre censure nella Camera; eppure i fini e la portata di quel provvedimento non vennero menomamente mutati.

Si voleva e si vuole, per evitare nuove imposte, convertire un debito, che gravava enormemente sul presente e sui più prossimi bilanci, in un'annualità costante più mite da iscriversi a carico di trenta esercizi.

Dimostra come l'operazione ora proposta non possa considerarsi un'edizione peggiorata di quella messa innanzi nel 1881 dal compianto ministro Magliani.

La più grande obiezione, che si è fatta al disegno di legge è questa: che esso turba il retto funzionamento della Cassa depositi e prestiti.

Dimostra che questa opinione non è divisa dal pubblico, i cui risparmi continuano ad affluire nella Cassa depositi e prestiti. Espone poi quale sia la situazione della Cassa stessa e fa rilevare come il prestito che essa fa allo Stato non possa scuoterne la solidità.

Si è supposto che possa venire un panico in seguito al quale tutti possano ritirare i loro depositi.

Or ammessa l'ipotesi come vera, bisogna riflettere che il panico potrebbe avvenire anche ora e non avrebbe conseguenze diverse di quelle che avrebbe dopo l'approvazione della legge.

Del resto questo panico temuto non può avvenire, nè vale citare l'esempio della Francia, dove d'altronde durò poco e le circostanze erano molto diverse.

Dimostra pure come malgrado l'operazione autorizzata dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti possa, in misura limitata, continuare a far prestiti ai comuni.

Fa rilevare inoltre come con la riforma, che ora si approva, si ponga fine ad uno stato di cose fittizio e precario per il quale la Cassa depositi e prestiti esercitava alcune funzioni non troppo compatibili colla sua natura.

Ma il vero appunto che si può fare al disegno di legge è questo: che lo Stato provvede ai suoi bisogni e non pensa a quelli dei corpi locali.

L'appunto sarebbe giusto se fosse fondato, ma il Governo appunto per ovviare a quest'inconveniente ha presentato l'altro disegno di legge sul credito comunale e provinciale

Nel quale disegno di legge è stabilito che di semestre in semestre il Governo determinerà il tasso dell'interesse al quale il nuovo Istituto farà i suoi prestiti ai corpi locali.

E' poi innegabile che coll'attuale disegno di legge non si contrae un nuovo debito nè si diminuisce in alcun modo il patrimonio dello Stato; non si fa che trovare una materia più facile e più comoda di pagare un debito vecchio.

(La seduta sospesa alle 4,35 si riprende alle 5,45).

Si presenta una relazione.

CALDESI presenta la relazione sopra un disegno di legge per autorizzare provincie e comuni ad eccedere il limite della sovrimposta.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulle pensioni.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, prende ad esaminare le condizioni del nostro bilancio.

Comincia con ringraziare così gli amici come gli avversari che riconobbero la sincerità dell'esposizione finanziaria dell'11 febbraio.

Giustifica le previsioni esposte in quella tornata, e dimostra come, relativamente agli esercizi venturi, gli oneri siano stati calcolati al massimo possibile; e l'incremento delle entrate al minimo, appunto per evitare possibili disinganni.

Combatte le esagerazioni in cui cadloro taluni oppositori, così rispetto alle spese come rispetto alle entrate, ispirandosi ad un soverchio pessimismo, pericoloso quanto il soverchio ottimismo, da cui l'oratore è sempre rifuggito.

Dichiara poi che i pronostici di un miglior gettito delle nostre entrate non renderanno mai il Governo men severo nell'impegnar nuove spese o meno alacre nel trovar maggiori economie.

Assicura il Parlamento che il presente Ministero non verrà mai a domandar nuove spese, nella fiducia di maggiori entrate.

Afferma alla Camera, dando la sua parola di uomo e di ministro, che le condizioni del tesoro sono attualmente molto sodisfacenti, e che il pagamento all'estero della cedola di luglio del consolidato si effettuerà senza alcuna difficoltà.

Osserva che queste migliori condizioni del tesoro si devono in gran parte alla provvida creazione dei buoni settennali, dovuti all'onorevole Luzzatti.

A coloro che censurano i monopoli degli alcool e degli olii minerali, risponde che i monopoli sono perniciosi per ciò che si produce in paese, non lo sono pei prodotti importati dall'estero.

Del resto il relativo disegno di legge sarà presentato senza indugio, ed allora la Camera potrà persuadersi della opportunità di tale proposta.

Il Ministero non si mostrò mai dubbioso circa il programma delle riforme organiche: ma solamente non volle prenderle a base delle previsioni finanziarie.

E ciò fece sempre nell'intento di maggiore certezza alle previsioni stesse.

Del resto talune riforme già furono presentate, altre lo saranno prossimamente.

Conclude il suo discorso (Segni di attenzione) dichiarando che ha subito tutte le accuse, ma non può subire quella che egli non proponga imposte perchè non ne abbia il coraggio.

Il Governo non propone imposte perchè crede che in questo momento il paese non le tollererebbe.

Il presente disegno di legge non è il *toccasana*; ma unito alle economie, alle riforme, ai monopoli e agli altri provvedimenti rassicurerà la nostra situazione finanziaria.

Ha sempre detto alla Camera la verità: non ha mai fatto inni, ma neanche elegie. (Benissimo! — Applausi a sinistra).

PRESIDENTE dichiara che il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio: se è vera la notizia che dalla ispezione eseguita al Banco di Napoli sia risultata una circolazione superiore di 24 milioni alle somme pubblicate nella situazione decadaria del 31 dicembre 1892.

« Sonnino. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri e quello di grazia e giustizia se e quali provvedimenti intendano proporre ed attuare per garentire ai nazionali all'estero quel trattamento di favore, che la nostra legislazione assicura agli stranieri in Italia.

« Grippo. »

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, risponde all'interrogazione dell'on. Sonnino.

Assicura che la notizia di una eccedenza clandestina di circolazione del Banco di Napoli per 24 milioni non ha verun fondamento.

Talvolta il Banco ha ecceduto la circolazione, sempre per piccole somme; ma fece sempre risultare questi eccessi nelle sue situazioni decadarie, cosicchè non si trattava di circolazione clandestina; e il Governo non mancò di prendere gli opportuni provvedimenti.

SONNINO SIDNEY è lieto delle risposte del ministro e ne prende atto.

PRESIDENTE propone che lo svolgimento di una proposta di legge dell'on. Vastarini-Cresi sia iscritta nell'ordine del giorno di domani.

(Rimane così stabilito).

PRESIDENTE annunzia che l'on. Cocito ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle 6.25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

REGGIO EMILIA, 14 — La città è imbandierata ed in festa pel genetliaco del Re.

Il Municipio e la Deputazione provinciale inviarono devoti telegrammi di felicitazione a S. M.

Alle ore 11 ant vi fu la rivista delle truppe del presidio in piazza Cavour, alla quale hanno assistito le autorità da apposito palco.

Molta folla.

MILANO, 14 — Per il genetliaco del Re la città è imbandierata ed in festa.

Quantunque il tempo sia piovigginoso, vi fu stamane la rivista delle truppe della guarnigione, passata dal generale Primerano.

Stasera i quartieri militari saranno illuminati.

Al teatro della Scala vi sarà serata di gala con illuminazione a giorno.

RAVENNA, 14 — La città è in festa pel natalizio del Re. Molte bandiere sventolano sulle case e sugli edifici pubblici.

Il generale di divisione ha passato in rivista le truppe, che erano comandate dal generale di brigata.

Vi assisteva gran folla.

Stasera, il generale Bosco offre un banchetto alle autorità militari e civili.

NAPOLI, 14 — La città è imbandierata ed animatissima. Le navi hanno la gala di bandiere.

Il generale Morra di Lavriano passò in rivista la guarnigione in via Caracciolo.

Il Principe di Napoli, come maggior generale anziano, comandava le truppe e le presentò al comandante del corpo d'armata.

Folla immensa.

Il Principe e le truppe furono applauditi.

Stasera ha luogo un banchetto a corte. Vi furono invitati le autorità civili e militari.

Stasera le musiche suoneranno sulle piazze e vi sarà illuminazione degli edifici pubblici.

Tempo splendido.

TORINO, 14 — Causa il tempo piovoso la rivista militare fu rimandata a domenica prossima.

Il Re ha versato in occasione del suo genetliaco, oltre ottantamila lire a complemento della sua offerta per l'erezione dell'ospedale *Principe Amedeo.*

Oggi ha luogo la distribuzione dei premi agli alunni delle scuole elementari comunali con un discorso d'occasione pronunziato da Deamicis e stasera vi sarà illuminazione

CASERTA, 14 — La città è imbandierata pel natalizio del Re.

Ebbe luogo stamane una brillante rivista militare.

Stasera i concerti musicali suoneranno sulle piazze e la città sarà illuminata.

VIENNA, 14 — Si assicura che l'Imperatore tornerà a Vienna dopodomani sera.

PIETROBURGO, 14. — L'ambasciatore italiano, barone Marocchetti, è partito per Parigi, dove sua madre è gravemente ammalata.

ZURIGO, 14. — L'Esposizione dei prodotti italiani nelle grandi sale della Tonhalle comincierà alla metà di maggio.

Il Circolo industriale di Zurigo presta il suo appoggio a tutti gli espositori.

LONDRA, 14. — Gli unionisti dell'Ulster e l'Unione delle Associazioni conservatrici di Londra pubblicarono manifesti contro l'*Home-Rule.*

BRUXELLES, 14. — Cinquecento giovani percorsero, col borgomastro, le vie di Saint Trond, città della provincia di Limburgo, gridando: *Viva il Papa Re!*

NEW YORK, 13. — Ieri, giunse il piroscafo *Montebello*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Palermo e Messina.

LIVORNO, 14. — La Principessa di Galles, coi figli, è partita alle ore 11 ant. per Pisa.

LIVORNO, 14. — Ebbe luogo la rivista militare, alla quale assisteva il Duca degli Abruzzi.

La città è imbandierata per il natalizio del Re.

FIRENZE, 14. — La città festeggia il genetliaco del Re. Molte bandiere pendono dalle case e dai palazzi.

Alle Cascine vi fu la rivista.

Vi assisteva il Duca d'Aosta.

Dalla tribuna di Corte vi assistevano i duchi di Meklemburg-Strelitz.

I viali erano affollatissimi.

Oggi i concerti suoneranno sulle piazze. Stasera, si illumineranno i pubblici edifizi.

RIMINI, 14. — Gli edifici municipali ed i governativi le associazioni patriottiche e molte case private issarono bandiere pel genetliaco del Re.

Nelle ore antimeridiane ha avuto luogo la rivista del presidio.

Stasera musica e luminarie.

Furono spediti telegrammi di felicitazione a Re Umberto.

FERRARA, 14. — Per la fausta ricorrenza del natalizio di Re Umberto, gli edifici pubblici sono imbandierati.

Il sindaco, con patriottico manifesto, invitò la cittadinanza a festeggiare il natalizio del Sovrano leale e valoroso.

Alle ore 11 ant. ebbe luogo la rivista delle truppe del presidio, coll'intervento del Prefetto, del Sindaco e delle altre autorità civili e militari.

Stasera, gli edifici pubblici saranno illuminati, e al teatro Tosi-Borghi, avrà luogo spettacolo di gala.

MADRID, 14. — Il Marchese Maffei riunisce oggi la Colonia italiana all'ambasciata per festeggiare il genetliaco di Sua Maestà il Re d'Italia.

PARIGI, 24. — Durante l'udienza di ieri alle Assise per il processo di corruzione nell'affare del Panama, il testimonio Goliard ha dichiarato che fu convenuto fra lui e la signora Cottu che essa racconterebbe all'avvocato Barboux le circostanze della loro intervista.

Allora il deputato Pourquery de Boisserin, che assisteva al processo, si recò alla Camera dei deputati ed ivi, prendendo la parola disse che l'incidente della signora Cottu fu concordato presso l'avvocato Barboux.

In seguito a questa dichiarazione, l'avv. Barboux scrisse una lettera, smentendo formalmente il discorso di Pourquery de Boisserin alla Camera.

MADRID, 14. — Ieri, vi fu una nuova dimostrazione a Barcellona con grida di: *Viva la Repubblica!*

Furono chiuse le botteghe.

L'ordine è ora ristabilito.

La popolazione di Burgos continua a manifestare il suo malcontento contro la soppressione della capitaneria generale.

Le botteghe sono chiuse e le finestre abbrunate.

A Olera, provincia di Barcellona, vi fu un'esplosione attribuita agli anarchici.

Nessuna vittima.

Listino Oficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 marzo 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	96,67 1[2		— —
	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	96,70 96,75	96 72 1[2			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottob 92	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			61 —
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 50
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			93 30
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			102 75
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottob 92	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			453 —
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			448 —
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		—			497 —
ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			469 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0.		— —			495 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0.		— —			500 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			668 —
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			539 —
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia.		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1340 —
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
»	300	300	» » Generale		— —			326 —
1 genn 90	500	400	» » di Roma		— —			325 —
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —
1 ottob. 91	500	500	» » Industr e Comm. (antiche)		— —			100 —
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			100 —
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			469 50
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			791 —
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1090 —
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua.		— —	251 250 259 1[2		— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	83		— —
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali.		— —			125 —
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione.		— —			270 —
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus.		— —			197 —
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali latorizi		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			348 —
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana.		— —			470 —
1 » [illegible]	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			206 —
1 » [illegible]	[illegible]	250	» » Caoutchouc.		— —			35 —
1 » 90	[illegible]	[illegible]	» » An. Piemontese di elettricità.		— —			250 —
1 » 92	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			58 —
1 » 93	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi.		— —			80 —
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.		— —			298 —
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —
1 ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			300 —
»	250	250	» » 4 0[0.		— —			170 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali.		— —			309 —
1 luglio 91	500	500	» » FF Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			243 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

13 marzo 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 476
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 94 303
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 60 575
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 59 575

Il Vice Presidente, ff di Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 55
	Parigi	Cheques		104 22 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni		25 06
	»	60 giorni		
	»	Cheques		25 21
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 29 marzo
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1893.

Rendita 5 0[0	96 75	Az. Banca Tiberina	22 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	355 —
» 3 0[0	61 —	» »In. e Com. (an)	260 —	» » Metallurgica Italiana.	180 —
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 50	» » » n liber.	250 —	» » Caoutchouc	35 —
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —	» Soc. Cred. Mobil	465 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	466 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	63 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —	» » Gas	800 —	» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	497 —	» » Acqua Marcia	1070 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali.	665 —	» » Condot. d'ac.	270 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	537 —	» » Gen. Illumin.	270 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	330
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	185 —	» » » 4 0[0	170
» Banca Nazionale.	1335 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	298
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen.	125 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	345 —	» » Immobiliare	88 —		
» Banco di Roma	323 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	170 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.